

SP

**SISTEMA
PENALE**

FASCICOLO

10/2025

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andreazza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiario, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kistoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zaccà, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salvo le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

PORNOGRAFIA DIGITALE, *SEXTING* E DIRITTO PENALE. LA DEVIANZA SESSUALE AL TEMPO DELLA TECNO-MEDIAZIONE

di Tommaso Pietrella

L'articolo si propone di approfondire gli effetti della tecno-mediazione sulla commissione dei reati sessuali. In particolare, l'autore evidenzia le criticità di un certo approccio che, nello studio della fenomenologia criminosa, non valorizza il fattore tecnologico ma si limita all'equiparazione delle condotte "virtuali" a quelle "analogiche". Molteplici sono i temi trattati: la sussumibilità delle condotte tecno-mediate nel perimetro delle fattispecie incriminatrici esistenti; le potenzialità patologiche e criminogene della tecnologia e dei contenuti da essa veicolati (con particolare riguardo alla pornografia digitale e alle possibili conseguenze correlate al suo abuso) nonché la loro rilevanza sul piano della colpevolezza; la necessità di adottare una specifica politica criminale.

SOMMARIO: 1. I reati a sfondo sessuale nell'epoca della tecno-mediazione. – 2. La rilevanza penale del *sexting* non consensuale. – 3. La rilevanza penale del *sexting* con minori. – 4. Pornografia digitale, colpevolezza, strategie preventive e sanzionatorie. – 4.1 Sviluppi criminogenetici e psicopatologici della Rete: l'utilizzo problematico della pornografia digitale. – 4.2. Impulsività, colpevolezza e sanzione nel caso dei reati cibernetici sessualmente connotati. – 4.3 La politica criminale nel contrasto agli *Image-based sexual abuse*. – 5. Conclusioni.

1. I reati a sfondo sessuale nell'epoca della tecno-mediazione.

Lo sviluppo tecnologico degli ultimi decenni e la pervasività delle *tecnologie di informazione e comunicazione* (d'ora in poi "ICT") hanno avuto importanti ricadute sul modo di vivere la sessualità, vale a dire sulla natura e sulle qualità delle relazioni sessuali, circa le quali la Rete offre inedite modalità attuative. La mediazione del *Web* e delle ICT nell'espressione della sessualità espone, però, i beni della riservatezza, dell'integrità psico-fisica, come pure dell'autodeterminazione sessuale, a rischi elevati di compromissione. Da una parte, infatti, l'impiego di ICT alimenta occasioni di incontro tra vittime e autori di reati o comunque agevola la commissione di questi ultimi¹.

¹ Si pensi, ad esempio, agli abusi sui minori, una volta limitati principalmente a contesti familiari o educativi: rispetto ad essi l'Internet rappresenta l'occasione di un *acting-out* che sarebbe stato estremamente più difficile nella realtà. Cfr. M. STRANO, *Pedofilia e telematica: la ricerca criminologica sul web*, in T. CANTELMÌ (a cura di), *La mente in internet*, Piccin, 1999, p. 149.

Dall'altra, la virtualizzazione della realtà e le modalità di sviluppo delle moderne tecnologie sembrerebbero favorire l'emersione di nuove tipologie criminose: un catalogo di comportamenti devianti che – al di fuori di un contesto virtuale – non sarebbero commessi.

Sul piano criminologico, del resto, la Rete è considerata molto più di uno «strumento tecnico che pone in contatto la vittima con il suo carnefice»², dato che le sue stesse applicazioni e le sue funzioni possono incoraggiare e intensificare l'agire criminale, agendo sugli internauti come "forza seduttiva"³.

Vi sono, infatti, diversi fattori (anonimato, capacità di fluidificare la propria identità, introiezione solipsistica, a-sincronicità e invisibilità della "CMC" ossia la *comunicazione mediata da computer*⁴, minimizzazione dello *status* sociale e dell'autorità)⁵

² C. BARBIERI, *Il crimine sessuale tra identità reale ed identità virtuale*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2012, n. 4, p. 279. Similmente P. GALDIERI, *Il diritto penale dell'informatica: legge, giudice e società*, Giappichelli, 2021, pp. 140-141, ove – nel rapporto tra fatto criminoso e strumenti informatici – si riconosce alle ICT un ruolo più incisivo rispetto a quello, riduttivo, di mero strumento dell'azione umana. Sull'argomento, recentemente, anche G. FIORINELLI, *La violenza mediata dalla tecnologia. Dogmatica, profili politico criminali e interpretazione della nozione di violenza nel diritto penale delle tecnologie digitali*, Giappichelli, 2024, in particolare pp. 59 e ss.

³ Secondo A. GOLDSMITH - D.S. WALL, *The seductions of cybercrime: Adolescence and the thrills of digital transgression*, in *European Journal of Criminology*, 2022, vol. 19, n. 1, pp. 98 e ss., le funzioni dell'Internet, progettate appositamente per intercettare desideri e bisogni degli internauti, sarebbero suscettibili di incoraggiare l'agire trasgressivo *online*, offuscando l'esistenza di limitazioni al proprio agire e trasformando soggetti "normalmente" non criminali in autori criminali. Le caratteristiche del *Web* che più di altre sarebbero in grado di indirizzare gli internauti verso derive pericolose, devianti e aggressive, vengono sintetizzate nel tautogramma: *accessibility, affordability, anonymity, abundance, ambivalence, arousal e asymmetry*. Per *accessibility* s'intende facilità d'uso e d'accesso, percezione di dominio sulle tecnologie e velocità d'ingresso. Una volta, poi, entrati nel *World Wide Web*, la maggior parte dei contenuti in esso veicolati sono accessibili gratuitamente e con estrema facilità (*affordability*): dalle informazioni personali, inserite dagli internauti su piattaforme social, al materiale pornografico, scaricabile o visionabile in *streaming* senza previa identificazione o registrazione (*anonymity*). L'estrema semplicità che connota l'inserimento e la ricerca di materiale nel *cyberspace* consentirebbe, inoltre, agli internauti di reperire *online* contenuti di qualsiasi genere, esplorare nuovi mondi, fare nuove esperienze, assecondando i piaceri, i desideri e le altre finalità che di volta in volta muovono i naviganti in Rete (*abundance*). La circostanza secondo la quale il *Web* rappresenta, di fatto, uno spazio autogestito direttamente dagli utenti, privo dell'assoggettamento a un'autorità, rende del resto le funzioni, le applicazioni e i contenuti che vi si possono trovare imprevedibili, variegati e senza limiti. Il comando di una norma o di un'autorità (genitori, insegnanti, agenti pubblici) finisce, dunque, per confondersi e in definitiva per svanire nella cacofonia delle voci che si odono *online* (*ambivalence*). La percezione di uno spazio senza regole, l'idea che nella Rete tutto sia concesso, sembra ridurre la percezione della lesività delle proprie azioni nonché il timore di subire ripercussioni (anche legali). Infine, l'esposizione a immagini e materiali sconosciuti, attraenti e trasgressivi, stimola, attivando circuiti neurobiologici, la curiosità e l'esplorazione di nuovi orizzonti da parte degli internauti, i quali finiscono per essere attratti da esperienze sempre più estreme e sensazionali (*arousal*). Alcune modalità tecniche dell'Internet e di sue applicazioni sarebbero, d'altronde, appositamente sviluppate per provocare e mantenere costante il senso di novità, di imprevedibilità e sensazionalità dei contenuti, così agendo sulla mente dell'uomo – a sua insaputa – per garantirgli un'esperienza più gratificante e un maggiore intrattenimento *online* (*asymmetry*).

⁴ Per un catalogo dettagliato circa le peculiarità della "CMC" si rimanda a T. CANTELMÌ - E. LAMBIASE, *Tecnoliquidità: nuovi scenari (evolutivi?) per la salute mentale*, in *Modelli della Mente*, 2017, n. 1, p. 13.

⁵ I fattori qui indicati sono diffusamente descritti in J. SULER, *The Online Disinhibition Effect*, in *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 2004, vol. 7, n. 3, cit., pp. 321 e ss. Si consenta un rinvio a T. PIETRELLA,

in grado di conferire alla Rete un potere “disinibente” e tale, quindi, da favorire la tenuta di condotte più egoistiche (*meno altruistiche*) nonché più aggressive, rispetto a quanto si riscontra nei rapporti personali diretti⁶. Le caratteristiche del *Web* agevolerebbero, inoltre, un processo di “de-individuazione” (*deindividuation*)⁷ o “de-umanizzazione” nella mente di tutti gli utenti della Rete, suscettibile di instradarli verso uno stato mentale di perdita di autoconsapevolezza e autocontrollo, e in tal modo rendendoli capaci di azioni con fortissime connotazioni negative, violente, crudeli, che, in contesti di normale soggezione a inibizioni soggettive, morali e sociali, non avrebbero mai commesso.

I processi che si pongono alla base dell’agire criminoso *online* e che derivano dalla tecno-mediazione⁸ risultano particolarmente accentuati nel contesto di pratiche sessuali virtuali, specie se correlate a una sessualità lontana dal mondo affettivo-relazionale e ridotta alle istanze della genitalità. Sembrerebbe, infatti, che la disinibizione prodotta dalle connessioni digitali, combinandosi all’impulsività e alla gratificazione sessuale, determini un aumento dei comportamenti rischiosi e una minore percezione delle conseguenze negative del proprio agire⁹: anonimato, identità virtuali, assenza di controlli e restrizioni¹⁰, accessibilità e gratuità di materiale pornografico, stimolazione

[L’incidenza dello sviluppo tecnologico sulla tenuta di condotte offensive. Rilevanza giuridica della comunicazione degradante online nel reato di diffamazione](#), in questa Rivista., 2023, n. 10, pp. 11 e ss., ove si è già approfondito lo studio di Suler, per cui ci limitiamo, in questa sede, ad un semplice richiamo.

⁶ In modo analogo, cfr. C. BARBIERI, *Il crimine sessuale*, cit., p. 279: «Nel mondo virtuale, del resto, le componenti fondamentali di un’esistenza umana antropologicamente ed ontologicamente fondata sono o abolite (genere sessuale, corporeità), o comunque alterate (il senso dello spazio e del tempo). Il pericolo, in certe condizioni, è quello di produrre una vera e propria frammentazione del Sé, con tutte le conseguenze tanto sulla discriminazione tra fantasia e realtà, quanto sull’auto-controllo sufficientemente consapevole e responsabile; al punto che, proprio nel passaggio dall’identità c.d. virtuale a quella c.d. reale, dal comportamento fantasticato a quello concretizzato, possono estrinsecarsi sia parti scisse del Sé, come componenti di natura narcisistica, esibizionistica, sadica, voyeuristica etc., sia intense cariche di aggressività, che possono motivare anche un reato di tipo sessuale».

⁷ Cfr. C. DEMETRIOU - A. SILKE, *A Criminological Internet ‘Sting’. Experimental Evidence of Illegal and Deviant Visits to a Website Trap*, in *British Journal of Criminology*, 2003, vol. 43, n. 1, pp. 213 e ss. Si veda, sul punto, anche P. GALDIERI, *Il diritto penale dell’informatica*, cit., p. 283, secondo il quale l’astrazione della vittima non potrebbe dirsi semplicemente il frutto di “un processo mentale deviato”, rinvenendo la propria eziologia nelle stesse “metodologie telematiche”, le quali impediscono di riconoscere l’esistenza di una persona dietro lo schermo.

⁸ La “tecno-mediazione” delinea un nuovo schema di relazione umana: non più di tipo “uomo-uomo”, ma “uomo-macchina-uomo”. Le sue caratteristiche sono analizzate in T. CANTELMÌ - E. LAMBIASE, *Tecnoliquidità*, cit., pp. 19 e ss. In T. CANTELMÌ - M. TALLI, *Psicopatologia del Cyberspazio. Dislocazioni mentali, personalità avatar-mediate, derive autistiche e condotte fuori controllo*, in *Modelli per la mente*, 2008, vol. I, p. 33, lo sviluppo patologico dell’utilizzo della Rete e delle relazioni tecno-mediate viene descritto come il passaggio dallo schema “uomo-macchina-uomo” a “uomo-macchina”, uno stato in cui il soggetto perde cognizione dell’umanità del suo interlocutore.

⁹ Cfr. A. GOLDSMITH - D.S. WALL, *The seductions of cybercrime*, cit., p. 106.

¹⁰ L’assenza di controllo e restrizioni nell’Internet, la libertà di comunicare, di esprimersi, di condividere contenuti, avrebbe, tra l’altro, favorito la formazione e il mantenimento di “subculture” criminali e devianti; comunità di internauti che interagiscono in un ambito più o meno ampio, ma comunque circoscritto, del cyberspazio (può essere un determinato *social media*, una piattaforma di *streaming*, *blogs*, etc.), in cui il gruppo di utenti si trova a giustificare, legittimare, rinforzare la tenuta di comportamenti offensivi. Il diffondersi di

neurobiologica, possibilità di interazioni disinibite rappresentano fattori umani, sociali e tecnologici che si intersecano¹¹ l'uno con l'altro, favorendo la tenuta di comportamenti devianti, anche criminosi.

In assenza di un'approfondita riflessione sui rapporti tra uso della tecnologia e commissione di reati, si è fatto strada il mito della neutralità dell'Internet e delle moderne ICT¹², mito secondo il quale il *medium* non sarebbe né positivo né negativo, dipendendo tali connotazioni dall'utilizzo che se ne fa¹³. È dunque prevalsa, nel tempo, un'interpretazione del fenomeno criminoso che non pone in risalto il ruolo del fattore tecnologico nella genesi e nell'esecuzione del reato, ma ravvisa nell'impiego di strumenti informatici una semplice alterazione delle modalità esecutive della condotta. Il reato cibernetico, in altre parole, viene equivocato per il mero aggiornamento di una "versione" analogica delle fattispecie.

Solo di recente, sollecitato dal clamore mediatico di alcuni fatti di cronaca, il legislatore è intervenuto in materia, introducendo, all'art. 612-ter c.p., una nuova fattispecie incriminatrice, volta a contrastare un fenomeno tipicamente cibernetico: il reato di "Diffusione di immagini o video sessualmente espliciti". Anche in questa occasione, tuttavia, il desiderio di soddisfare le esigenze elettorali del governo di turno, secondo la logica *panem et circenses* del populismo penale, ha impedito di approfondire seriamente le caratteristiche e la natura dell'agire criminale *online*, nonché di pianificare una seria politica criminale. Il lavoro del Parlamento s'è infatti incentrato, esclusivamente, sulla criminalizzazione di simile tipologia criminosa, la quale aveva suscitato scalpore nell'opinione pubblica, senza però mostrare alcun interesse per la sua criminogenesi¹⁴ né, tanto meno, per quelle altre condotte che non rientrano nello specifico caso del *revenge porn*, ma ciononostante determinano un tipo d'offesa equivalente. La diffusione vendicativa di materiale erotico costituisce, del resto, solo una delle possibili modalità d'offesa all'interno di una più ampia pletora di comportamenti cibernetici, lesivi della sfera sessuale o del benessere psico-fisico della persona e

subculture devianti e criminose condurrebbe ad un fenomeno di normalizzazione dell'offesa che favorirebbe la commissione di reati *online*. Sul punto cfr. T.J. HOLT, *Subcultural theories of crime*, in T.J. HOLT - A.M. BOSSLER (a cura di), *The Palgrave Handbook of International Cybercrime and Cyberdeviance*, Palgrave Macmillan, 2020, pp. 513 e ss.

¹¹ In termini analoghi: A. POWELL - A. FLYNN - N. HENRY, *Sexual violence in digital society. Understanding the human and technosocial factors*, in R. LEUKFELDT - T.J. HOLT (a cura di), *The human factor of cybercrime*, Routledge, 2020, pp. 134 e ss.

¹² Ne abbiamo conferma, oggi, dalla lettura dei lavori preparatori alla legge del 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni in materia di intelligenza artificiale, laddove nella relazione introduttiva (riferito all'art. 22, c. 3 e ss. del disegno di legge n. 1146-B) si legge: «L'approccio all'intelligenza artificiale nella prospettiva del diritto penale muove dalla considerazione della neutralità dello strumento, che è suscettibile di impiego in ogni campo e con le proiezioni più disparate». La relazione è reperibile alla URL: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01418921.pdf>.

¹³ Cfr. sul punto: L. FLORIDI, *on good and evil, the mistaken idea that technology is ever neutral, and the importance of the double-charge thesis*, in *Philosophy & Technology*, 2023, vol. 36, n. 60, reperibile online sul portale link.springer.com.

¹⁴ Circa l'utilizzo del diritto penale come alibi per astenersi da interventi di prevenzione primaria si veda: L. EUSEBI, *Prevenzione e garanzie: promesse mancate del diritto penale o paradigmi di una riforma penale «umanizzatrice»?», in CRIMINALIA*, 2016, XI, p. 287.

accomunati dall'aver ad oggetto rappresentazioni pornografiche digitali non consentite dall'ordinamento giuridico¹⁵.

Nell'epoca della tecno-mediazione, in assenza di contatto fisico tra reo e vittima, la condotta criminosa a sfondo sessuale è infatti necessariamente associata (salvo eccezioni) alla produzione o all'utilizzo di materiale pornografico. Il carattere "pornografico" delle raffigurazioni può intendersi – occorre precisare – anche in senso ampio, sia per le caratteristiche intrinseche delle immagini (qualora esse riproducano atti sessuali espliciti), sia per la loro destinazione a scopi sessuali. Si parla, a tal proposito, di una nuova fenomenologia criminosa, quella dell'*Image-based sexual abuse*¹⁶ (o *non consensual pornography*), che, pur nella complessità delle modalità di aggressione ai beni tutelati, riunisce diversi comportamenti devianti, mettendo in risalto l'immagine pornografica non consensuale quale elemento centrale dell'azione criminosa. In molti casi, questo contenuto pornografico viene realizzato nel contesto del *sexting*, neologismo che deriva dalla fusione dei termini "sex" e "texting"¹⁷, con il quale si intende lo scambio di messaggi, immagini e video a sfondo erotico tramite ICT. Da mero fatto privato, il *sexting* può finire per risolversi in una pratica criminosa allorquando, per ottenere dal proprio interlocutore materiale pornografico autoprodotta, vengano impiegate modalità fraudolente o coercitive, ovvero nel caso in cui il soggetto indotto a realizzare le immagini sia minorenne.

In assenza di fattispecie incriminatrici appositamente formulate per contrastare questi nuovi fenomeni criminali, la giurisprudenza ha ricondotto la produzione e l'invio di materiale pornografico "illecito" – da intendersi tale per modalità acquisitive (ovvero realizzato previa coartazione o decezione della vittima) o per il tipo di contenuto che riproduce (nel caso di immagini pedopornografiche) – nella cornice di reati tradizionali, secondo interpretazioni "evolutive-estensive" degli stessi in chiave tecnologica. L'intervento del giudice, piuttosto che quello del legislatore, produce però, in materia,

¹⁵ Vale la pena osservare, sul punto, che a breve entreranno in vigore le modifiche al codice penale stabilite dalla legge n. 132 del 23 settembre 2025, recante "disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", ove si prevede l'introduzione di una nuova norma incriminatrice, l'art. 612-quater, rubricato "Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale". Anche in relazione a questo fenomeno, si constata la tendenza a ricorrere alla sanzione penale senza un'approfondita indagine della criminogenesi e, con buona pace dei principi di sussidiarietà ed *extrema ratio*, la rinuncia ad utilizzare, in via primaria, strumenti alternativi di gestione del fatto, pure espressamente indicati dal legislatore all'art. 24, comma 5, lettera a), della medesima legge.

¹⁶ Il termine, anche se qui è utilizzato in alternativa a "pornografia non consensuale", nasconderebbe una certa "enfaticizzazione" della componente di genere (così: G.M. CALETTI, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di Internet. L'art. 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2019, n. 4, p. 2054-2055 e ID., *"Revenge porn" e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, n. 3, p. 73). Nel prosieguo è preferito *Image-based sexual abuse* in quanto ci si intende riferire, in particolare, a condotte connotate da forte impulsività e rivolte a soggetti spesso coartati e/o non del tutto consenzienti (come i minori).

¹⁷ Per un inquadramento generale sul contesto socio-culturale in cui si sviluppa il fenomeno cfr. A.M. DOBSON, *Sexting in context. Understanding gendered sexual media practices beyond inherent 'risk' and 'harm'*, in E. MARTELLOZZO - E.A. JANE (a cura di), *Cybercrime and its Victims*, Routledge, 2017, pp. 79 e ss.

oltre al rischio di uno sconfinamento di poteri in violazione del principio di legalità, vere e proprie antinomie di carattere sistematico, di cui si darà conto a breve.

Ma non solo. L'equiparazione delle condotte realizzate *online* a quelle fisiche (e conformi al tipo legale) determina incongruenze anche rispetto alla fenomenologia criminosa di riferimento. Sullo sfondo dei reati cibernetici, specialmente in materia sessuale, rilevano, infatti, impulsi e altre componenti psichiche tipiche degli ambienti virtuali che rischiano di rimanere ignorati laddove l'azione tecno-mediata sia parificata a quella fisica e di contatto, sul presupposto della neutralità del mezzo informatico.

Posta la molteplicità delle questioni, appare utile, nel prosieguo, procedere seguendo diverse direttrici. Dapprima, sul piano della tipicità, giova ripercorrere l'*iter* logico-argomentativo che ha portato la giurisprudenza di legittimità a includere fenomeni criminosi di nuova emersione entro la cornice di fattispecie esistenti, evidenziando le criticità del ragionamento adottato, anche con riguardo alle sue conseguenze applicative.

Successivamente, si propone di indagare l'impatto della tecnologia sulla tenuta di comportamenti devianti *online*. In questo ambito, il dialogo con le altre scienze dimostra, infatti, che nell'eziologia criminosa degli *Image-based sexual abuse* le moderne ICT, per proprie caratteristiche e per la tipologia di contenuti erotici che spesso veicolano, potrebbero avere un'influenza determinante sull'assunzione del contegno criminoso. Ciò è tanto più vero qualora sia dato ravvisare i segni di una cd. *Internet-Related Psychopathology*: una nuova tipologia di disturbi mentali, originati dall'utilizzo distorto e patologizzante dell'Internet, delle sue diverse applicazioni e dei suoi contenuti, tra i quali viene inclusa, in modo particolare, la pornografia digitale. Pertanto, dopo aver inquadrato i termini della rilevanza penale del *sexting*, sarà utile approfondire ulteriormente, in ambito scientifico, l'effettivo condizionamento che la Rete e la tecno-mediazione possono esercitare sull'agire umano, e ciò allo scopo di valutare le sue possibili ricadute sul piano della colpevolezza degli autori dei reati cibernetici a sfondo erotico nonché valutare le più effettive strategie di prevenzione.

Accomuna questi diversi ambiti la constatazione di un generalizzato fraintendimento circa la neutralità della tecnologia, il quale porta ad escludere la sua influenza sulla tenuta di comportamenti criminosi, specialmente in materia sessuale, così incidendo negativamente sulla comprensione della criminalità cibernetica. Da una parte, infatti, il legislatore s'è astenuto sia dal riformare l'ambito dei reati contro l'autodeterminazione e la libertà sessuale, e pertanto dall'includervi nuove modalità d'aggressione, con la conseguenza che la giurisprudenza s'è limitata a inquadrare le nuove tipologie criminosi entro fattispecie già esistenti, facendone un utilizzo "estensivo" (o "analogico", in base ad una diversa sensibilità nei riguardi della legalità penale). Dall'altra, l'aver ignorato l'incidenza del fattore tecnologico (in particolare l'utilizzo distorto e patologico della pornografia digitale) rispetto alla condotta criminale *online*, ha impedito, sino ad oggi, al legislatore di attuare un'efficace strategia di prevenzione, incentrata sul contrasto delle condizioni che favoriscono i reati cibernetici (e quindi *ex ante*), e al giudice, in sede di accertamento delle componenti soggettive (e quindi *ex post*), di apprezzare la concreta colpevolezza degli autori dei reati.

2. La rilevanza penale del *sexting* non consensuale.

Prendiamo le mosse dalla qualificazione giuridica oggi attribuita al *sexting* non consensuale. Nella categoria degli *Image-based sexual abuse* sono compresi, dicevamo, una molteplicità di comportamenti devianti che hanno ad oggetto la realizzazione e la diffusione non autorizzata di contenuti a sfondo erotico. Questo fenomeno, tuttavia, è escluso dall'ambito applicativo dell'art. 612-ter c.p., il quale si applica esclusivamente alla divulgazione (a valle) non consensuale di materiale pornografico, ma non si applica al caso in cui, nel corso di una CMC, la persona offesa sia costretta o indotta fraudolentemente a realizzare immagini pornografiche che la raffigurano, ovvero (a monte) non consensuali.

Tali casi, pur riproponendo *prima facie* lo schema astratto del reato di estorsione o della truffa¹⁸, non sono suscumbibili in quelle fattispecie, poiché l'azione non ha alcuna ricaduta patrimoniale¹⁹. Diversamente, la giurisprudenza maggioritaria, vista la stretta connotazione sessuale della condotta, è da anni orientata ad applicare, in proposito, la fattispecie di "Violenza sessuale". Si ritiene, infatti, assodata la possibilità di compiere "atti sessuali" anche a distanza, per via telematica, ma solo qualora sia coinvolta, in ciò, la corporeità della vittima, vale a dire nel caso in cui si accerti la costrizione o l'induzione del soggetto passivo a compiere "atti sessuali", tra cui si fanno rientrare quelli di auto-stimolazione.

Il costringere la persona offesa a compiere atti di autoerotismo, a riprendersi con scatti fotografici o con videocamera e a inviare il materiale prodotto tramite *chat* o a trasmetterlo in diretta mediante *webcam* verrebbe dunque a costituire, nel senso predetto, condotta rilevante ai sensi dell'art. 609-bis c.p.²⁰. Parimenti, risulterebbe ipotizzabile una condotta induttiva per via telematica, secondo le modalità indicate dal secondo comma della norma.

¹⁸ Diverso è il caso, invece, delle cd. "truffe affettive", secondo il cui schema l'assunzione di identità fittizie o la realizzazione di altri raggiri o artifici *online* sono preordinati alla realizzazione di un vantaggio economico a danno della vittima. Il tema è stato recentemente approfondito da M. DI LELLO FINUOLI, *Prospettive e limiti di rilevanza penale della truffa affettiva*, Jovene, 2024.

¹⁹ In tal senso Cass. Pen., Sez. II, 09/09/2021, n. 41985, ove sembrerebbe rinunciarsi ad un'interpretazione estensiva di "profitto" tale da includere il perseguimento di qualsiasi utilità, anche priva di connotati prettamente patrimoniali. In termini analoghi M. LUBERTO, "Sex-torsion" via web e minaccia a mezzo ransomware: la nuova frontiera del delitto di estorsione, in A. CADOPPI - S. CANESTRARI - A. MANNA - M. PAPA (a cura di), *Cybercrime*, UTET, 2023, II ed., p. 794.

²⁰ Sul punto la giurisprudenza appare unanime. Si veda di recente Cass. Pen., Sez. III, 14/03/2024, n. 10692: «Gli atti di masturbazione rilevano quali atti sessuali non solo quando con costrizione praticati dall'agente a terzi o da costoro al primo, ma pure laddove la persona offesa sia stata costretta a praticarli su sé medesima, non essendo necessario il contatto fisico fra l'agente e la vittima (cfr. Sez. 3, n. 26809 del 04/04/2023, S., Rv. 285060; Sez. 3, n. 25822 del 09/05/2013, T.P., Rv. 257139). Non può, quindi, negarsi la possibilità della realizzazione del reato contestato anche per via telematica, quando il reo, utilizzando strumenti per la comunicazione a distanza quali il telefono, la videochiamata, la chat, costringe la persona offesa a compiere atti sessuali pur se questi non comportino alcun contatto fisico con l'agente (cfr. Sez. 3, n. 20521 del 19/04/2011, n.m.)».

A tal riguardo, vale la pena osservare che l'avvento dell'Internet e della CMC hanno trasformato un'ipotesi criminosa, quale la violenza sessuale per sostituzione di persona, considerata verosimilmente irrealizzabile e di «scarsissima aderenza alla realtà»²¹ (il caso di scuola era quello del gemello che abbia un rapporto sessuale fingendosi il fratello), in una fattispecie dalle elevate probabilità di verifica. Data, infatti, la diffusa pratica di intrattenersi in *chat* erotiche con persone conosciute esclusivamente in Rete, potrebbe accadere che un soggetto, attribuendosi qualità e connotati a lui estranei (per esempio, reperendo direttamente nel Web immagini raffiguranti terzi e spendendole per proprie), induca il suo interlocutore a compiere atti autoerotici e a riprendersi.

Il *sexting* forzato o fraudolentemente indotto rappresenterebbe quindi, secondo la lettura della giurisprudenza dominante, la “versione cibernetica” (o “telematica”, come si preferisce) della violenza sessuale, secondo un'operazione ermeneutica di aggiornamento in chiave tecnologica della fattispecie delittuosa, che porta a includere nella norma nuove modalità di aggressione alla sfera sessuale, inimmaginabili al legislatore del '30 e del '96²². Deve peraltro ammettersi che una fattispecie poco tassativa²³, dalla fisiognomica incerta²⁴, come la “Violenza sessuale” sembra prestare il fianco a discutibili letture estensive, legittimando il giudice ad ampliare il novero delle condotte penalmente rilevanti mediante operazioni ermeneutiche²⁵.

Secondo il predetto orientamento, dato che il compiere o il subire atti sessuali non-consensuali coincide con l'elemento oggettivo del reato, ossia con l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma, risulterebbe del tutto irrilevante, ai fini dell'integrazione

²¹ Così, ad esempio, G. FIANDACA - E. MUSCO, *I delitti contro la persona*, in ID. *Diritto penale. Parte speciale*, Vol. II, tomo I, Zanichelli, 2010, p. 207.

²² Sul punto si legga anche: G. BEGUINOT, *I reati contro la sfera sessuale della persona al tempo di Internet, tra criticità tradizionali ed esigenze di prevenzione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2023, n. 3, pp. 1006 e ss.

²³ Che la formulazione letterale dell'art. 609-bis c.p. ponga un problema di compatibilità con il principio di determinatezza è stato chiaro sin dalla sua introduzione: cfr. G. FIANDACA, voce “Violenza sessuale”, in *Enciclopedia del Diritto*, Agg. IV, 2000, p. 1156. Di recente, D. CASTRONUOVO, *Tranelli del linguaggio e “nullum crimen”. Il problema delle clausole generali nel diritto penale*, in www.la legislazione penale.eu, 5 giugno 2017, riconduce l'«ampia e proteiforme nozione di atti sessuali» (*ivi*, p. 20) nel novero delle clausole generali previste dalla parte speciale del codice. Secondo l'Autore, tali clausole costituirebbero una delega, intenzionale, da parte del legislatore all'autorità giudiziaria, alla quale sarebbe pertanto rimesso il «compito di una loro disambiguazione in funzione di parametri variabili e (più di frequente) metagiuridici» (*ivi*, p. 6). In base a tale rinvio, sarebbe quindi il giudice ad individuare la regola di giudizio, suscettibile di mutare nel tempo, adeguandosi alle necessità del momento storico in cui essa trova applicazione (*ivi*, p. 39). In termini analoghi, D. CASTRONUOVO, *Clausole generali e diritto penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, pp. 1-18, ora anche in *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Editoriale Scientifica, 2013, pp. 477 e ss.

²⁴ Il tema è approfondito da M. PAPA, *La fisiognomica della condotta illecita nella struttura dei reati sessuali: appunti per una riflessione sulla crisi della tipicità*, in *CRIMINALIA*, 2018, pp. 213 e ss. Secondo l'Autore, la violenza sessuale come descritta dall'art. 609-bis c.p., “stupro a parte”, non esprimerebbe una condotta tipica auto-evidente, un fatto tipico “fisiognomicamente significativo” (*ivi*, p. 220).

²⁵ Le norme penali, d'altronde, costituiscono «armi, mezzi di lotta contro fenomeni ritenuti criminali, a disposizione della magistratura per scopi di tutela» (M. DONINI, *Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito interpretativo*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, n. 3, p. 22 (corsivi originali)). Le disposizioni di cui all'art. 609-bis c.p., nella loro elasticità, ben si prestano – in quest'ottica – alla tutela dei beni giuridici coinvolti.

del reato, la contestuale ripresa visiva o sonora degli atti da parte della vittima, nonché la conseguente diffusione del materiale pornografico realizzato. La costrizione, mediante minaccia, alla ripresa e all'invio del contenuto ripreso, dovrebbe, di logica, sussumersi in altre fattispecie concorrenti, come il più generico reato di "Violenza privata". In assenza di una previsione normativa unitaria, che attribuisca al *sexting* forzato un significato antigiuridico complessivo, non si può far altro, infatti, che ricorrere – ove ne sussistano i presupposti – a una pluralità di fattispecie incriminatrici, volte ognuna a sanzionare un solo segmento del disvalore complessivo del fatto, segnatamente: la costrizione o induzione a commettere su di sé l'atto sessuale; la coartata o indotta ripresa dell'azione; il successivo invio del materiale²⁶.

Fermo, inoltre, che per ricondurre il *sexting* nel quadro dell'art. 609-bis c.p. sarebbe comunque necessario il compimento di "atti sessuali"²⁷, appare escluso dall'ambito di tale fattispecie il caso in cui la coartazione della vittima sia limitata al denudamento e all'esibizionismo erotico²⁸, ovvero all'auto-produzione di semplici *nudes*, pur comportando tale condotta un grado simile di compromissione del bene giuridico²⁹.

Non mancano, tuttavia, orientamenti sinora minoritari che, in una prospettiva "vittimo-centrica" (per effetto della quale l'offensività del fatto non viene misurata,

²⁶Potrebbe escludersi, tuttavia, il concorso di reati, in favore della sola "violenza sessuale", ove si ritenesse che la CMC a sfondo erotico costituisca una componente integrale dello sviluppo e della relazione sessuale "telematica". In tal modo, l'essere costretto/indotto a produrre pornografia con auto-scatti o auto-riprese e a trasmetterli tramite ICT costituirebbero elementi di un (unico) rapporto sessuale coartato, così da essere ricompresi nell'oggettività giuridica del reato di violenza sessuale.

²⁷ In tal senso Cass. Pen., Sez. III, 06/11/2020, n. 11623, secondo cui la nozione di "atti sessuali" implica necessariamente il coinvolgimento della corporeità sessuale del soggetto passivo, sicché la realizzazione indotta di fotografie ritraenti le nudità, senza il compimento ovvero la sopportazione di atti sessuali, non integra la fattispecie di "violenza sessuale". La costrizione a riprendere e trasmettere le proprie nudità potrà semmai integrare la fattispecie di cui all'art. 610 c.p. (in questo senso cfr. Cass. Pen., Sez. V, 27/10/2022, (ud. 27/10/2022, dep. 16/01/2023), n.1358).

²⁸ A nostro avviso, l'esclusione dell'atto di "spogliare" la vittima e di riprenderne le nudità dal novero degli "atti sessuali" di cui all'art. 609-bis c.p., troverebbe conferma nella definizione di "pornografia minorile", di cui all'ultimo comma dell'art. 600-ter c.p. In quella sede, infatti, il legislatore distingue (pur ai fini di una loro equiparazione) «la rappresentazione di un minore di anni diciotto coinvolto in *attività sessuali esplicite*, reali o simulate» dalla mera «rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali». Questa precisazione, da parte del legislatore, dovrebbe essere interpretata nel senso che non basta la semplice rappresentazione di organi sessuali (anche a fini sessuali) perché possa identificarsi un'*attività sessuale*. Se pertanto, ai fini della definizione di pornografia minorile, il legislatore tiene distinta la raffigurazione di attività sessuali dalla raffigurazione di nudità (pur a scopi sessuali), si dovrebbe concludere che laddove la fattispecie richieda il compimento di "atti sessuali" e la loro rappresentazione, essa non includa anche la sola ripresa e l'invio di immagini di organi sessuali e pose *osé*.

²⁹ Tale orientamento giurisprudenziale crea, inoltre, problemi di accertamento processuale della fattispecie. Parte della dottrina ha rilevato, infatti, che in assenza di un'interazione in tempo reale, del "contatto" fisico e della "contestualità" degli atti, potrebbe accadere che le immagini inviate raffigurino atti autoerotici solo simulati oppure realizzati in precedenza, in contesti del tutto estranei a quello in cui il soggetto riceve il materiale (cfr. V. PLANTAMURA, *Internet, sesso e minori tra rapporti virtuali e adescamento*, in *Arch. Pen.*, 2015, n. 1, p. 18). Non basterebbe, dunque, la prova della trasmissione forzata di materiale pornografico auto-prodotto, dovendo accertarsi che la ripresa visiva e sonora delle immagini sia stata eziologicamente realizzata in occasione della condotta coercitiva e/o induttiva del soggetto agente.

tanto, in base alla materialità della condotta del reo, bensì calibrata in base alla percezione dell'offesa da parte della vittima), hanno ritenuto invece possibile l'applicazione del 609-bis c.p. in caso di costrizione, mediante minaccia, a inviare autoscatti erotici, nonché a ricevere e contestualmente a commentare un'immagine pornografica trasmessa alla vittima tramite *WhatsApp*³⁰; oppure, ancora, hanno evocato il reato di "violenza sessuale" anche in assenza di costringimento o induzione ad atti di autoerotismo, in caso di costrizione, mediante minaccia, all'invio di immagini di parti intime della persona offesa, tramite un sistema di messaggistica istantanea (una *chat* di *WhatsApp*)³¹.

Simili orientamenti, estendendo la fattispecie di "violenza sessuale" in modo da ricomprendervi anche la coartazione della vittima alla condivisione telematica di qualsiasi materiale erotico che la raffiguri (e quindi anche quelle condotte altamente lesive dell'intimità e della libertà sessuale della vittima che rimarrebbero escluse sulla

³⁰ Così: Cass. Pen., Sez. III, 2/07/2020, (ud. 2/07/2020, dep. 8/09/2020), n. 25266, in *Dir. di Internet*, 2020, n. 4, pp. 683 e ss., con nota di L. PICOTTI, *La violenza sessuale via WhatsApp*, pp. 685 e ss.; nonché di F. PARISI, *Violenza sessuale via WhatsApp? L'estensione della nozione di atto sessuale in una sentenza della Cassazione*, in *Foro it.*, 2021, vol. 146, n. 4, pp. 268 e ss. In nota alla sentenza sopracitata, L. PICOTTI, *La violenza sessuale via WhatsApp*, cit., p. 687, riferendosi all'interpretazione giurisprudenziale, osserva che: «Il profilo sostanziale dell'offesa al bene giuridico sembra prevaricare o comunque sfumare il vincolo legale della tipicità del fatto costitutivo del reato di volta in volta da accertare» (corsivi originari). L'Autore non sembra prendere le distanze dall'evoluzione interpretativa della Cassazione, condividendo l'esigenza di garantire (fermo l'impegno, si dice, di «restare nei limiti del significato delle parole usate dal legislatore») «la più efficace tutela del bene giuridico protetto, da individuare alla stregua di collaudati canoni ermeneutici e sistematici, rappresentato nella specie dalla libertà di autodeterminazione sessuale della vittima, in particolare del minore». Nell'invito conclusivo (vd. p. 689) a valorizzare il piano dell'offesa al bene giuridico, non emerge, però, con altrettanta chiarezza, l'esigenza di rispettare la tassatività della norma. Più volte, invero, l'Autore ammonisce circa il rischio di travalicare la perimetrazione della tipicità. Tale monito, però, è contraddetto e privato di sostanza allorché si attribuisce al bene giuridico una funzione di fatto incriminatrice, facendosi della concreta offensività il criterio sul quale parametrare l'integrazione della fattispecie penale. La coartazione all'invio di materiale erotico autoprodotta, sotto forma di immagini *nudes* e contenuti vocali, dalla vittima, in quanto gravemente lesivo della sua intimità, costituirebbe per ciò solo – così sembrerebbe dedursi – condotta rilevante ai sensi dell'art. 609-bis c.p. Rilievi critici in merito all'ermeneutica proposta sono evidenziati anche da: G. FIORINELLI, *La violenza mediata dalla tecnologia*, cit., pp. 147-149.

³¹ Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 09/09/2021, n. 41985 che ha annullato la pronuncia della Corte d'Appello di Milano con la quale l'imputato era stato condannato, ai sensi dell'art. 629 c.p., per avere costretto la vittima a scattare e trasmettere tramite *WhatsApp* foto delle sue parti intime, previa minaccia di diffondere un video a sfondo erotico in cui compariva la stessa persona offesa. Dopo aver evidenziato il rapporto di specialità dei reati di estorsione e di violenza sessuale rispetto alla fattispecie generica, comune, di cui all'art. 610 c.p., la Cassazione ha rimesso gli atti ad altra sezione della Corte territoriale, imponendo di valutare «se la condotta ascritta all'imputato vada inquadrata ai sensi dell'art. 629 c.p., avendo comportato un'offesa al patrimonio della persona offesa, o abbia cagionato esclusivamente un'illegittima limitazione della libertà sessuale della giovane vittima, che si estrinseca anche nella possibilità di intrattenere rapporti erotici online e di trasmettere immagini intime del proprio corpo; in tal caso potrà verificare, nell'ambito di una complessiva ricostruzione della vicenda e del grado di compromissione del bene tutelato, l'eventuale sussistenza dell'attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3» (corsivi nostri). È chiaro, pertanto, che secondo la pronuncia in esame l'azione criminosa sarebbe riconducibile al reato di "violenza sessuale", anche in assenza di un coinvolgimento oggettivo della corporeità della vittima: basterebbe la mera costrizione, mediante violenza, all'invio di foto intime.

scorta dell'orientamento più restrittivo), delineano, però, un'operazione analogica *in malam partem* che è incompatibile con il principio di tassatività³².

È evidente, pertanto, che le varie soluzioni ermeneutiche proposte in tema di “violenza sessuale telematica” presentino delle criticità, risollevando, ancora una volta, il problema di una disciplina dei reati in materia sessuale incentrata su una fattispecie incriminatrice monolitica, l'art. 609-*bis* c.p., entro la quale finisce non di rado per essere ricondotta, senza distinzioni significative, ogni lesione sessualmente connotata. L'ampiezza del bene giuridico tutelato è tale che esso non riesce a svolgere la funzione selettiva che gli è propria, così che si finisce per punire ai sensi dell'art. 609-*bis*, grazie anche alla complicità di una formulazione legale indeterminata, qualunque offesa alla sfera sessuale altrui³³.

Ciò detto, pur nella genericità delle espressioni utilizzate, è possibile riscontrare diverse condotte che, sebbene siano sessualmente connotate, sfuggono – come s'è visto – alla descrizione del tipo legale perché non realizzano un “atto sessuale” in senso proprio: è il caso, per l'appunto, della produzione di immagini o video esibizionistici, raffiguranti solo le parti intime, mediante costrizione o induzione.

Rispetto a tali condotte, sarebbe dunque opportuno, *de iure condito*, non estendere la fattispecie della violenza sessuale a scapito della sua tipicità³⁴ e limitare la rilevanza penale del *sexting*, definendone per il futuro le modalità, al solo caso di costrizione o induzione ad atti di auto-stimolazione sessuale, rinunciando – in tal modo – ad un utilizzo (perverso) del bene giuridico con funzione incriminatrice, anziché di garanzia³⁵. Quelle condotte, del resto, non rimarrebbero impunte, in quanto sarebbero pur sempre sussumibili in altre fattispecie (ad esempio, entro la cornice dell'art. 610 c.p., in presenza di violenza o minaccia).

³² Analogamente anche: G. FIORINELLI, *La violenza mediata dalla tecnologia*, cit., p. 148.

³³ Secondo parte della dottrina, la condotta rilevante ex art. 609-*bis* c.p. comprometterebbe «un bene, la libertà sessuale, che permea di sé l'intero individuo; bene che, pertanto, viene leso dalla condotta medesima a prescindere dal fatto che essa consista in una penetrazione, in uno sfregamento, in uno sfioramento, in un palpamento. In sintesi, ogni attentato a questo ambito di libertà costituisce reato: non è quindi più necessaria una dettagliata ricostruzione dell'accaduto, soprattutto nei profili più intimi, risultando ormai sufficiente un quadro “d'insieme”, purché descritto con adeguata approssimazione». E. MENGONI, *Delitti sessuali e pedofilia*, in F. GIUNTA - E. MARZADURI, *Diritto e procedura penale oggi*, Giuffrè, 2008, pp. 15-16.

³⁴ Ne dà conto G.M. CALETTI, *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto vivente*, Bologna University Press, 2023, p. 250, ove si rileva l'inclusione di condotte incompatibili con il testo dell'art. 609-*bis* c.p., sulla base della mera lesione al bene giuridico tutelato dalla norma.

³⁵ Sul punto, cfr. D. BRUNELLI, *Bene giuridico e politica criminale nella riforma dei reati a sfondo sessuale*, in F. COPPI (a cura di), *I reati sessuali, i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, Giappichelli, 2007, II ed., pp. 68-69.

De iure condendo si può invece ipotizzare una riforma dei reati sessuali, da più parti già evocata³⁶, fondata sulla diversificazione dei beni giuridici³⁷, quali la «libertà da ingerenze indesiderate sul proprio essere fisico in ambito sessuale» e «la libertà di autodeterminazione in ordine alla propria sessualità»³⁸ (oggi ricompresi in un'unica fattispecie), delineando così un'offensività della sfera sessuale a più livelli³⁹. Si ritiene doveroso, infatti, distinguere (anche sul piano normativo) le intrusioni *fisiche* nell'intimità sessuale, consistenti in una violazione dell'altrui corporeità⁴⁰, da quelle offese alla libertà sessuale, realizzate mediante la tecno-mediazione senza un contatto fisico tra autore e vittima, riconducibili a una coartazione *morale* della libertà e della riservatezza sessualmente connotate⁴¹.

Sempre *de iure condendo*, potrebbe valutarsi l'introduzione di un'apposita fattispecie di "produzione di pornografia non consensuale", posta a tutela di un bene

³⁶ Tra i diversi autori che hanno invocato l'intervento riformatore del legislatore, di particolare interesse ci sembra la proposta di Giuliano Balbi, presentata nell'ambito dell'VIII Convegno nazionale AIPDP, [I reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale in una prospettiva di riforma](#), pubblicata su *questa Rivista*, il 3 marzo 2020. Secondo l'Autore sarebbe opportuno prevedere un sistema «articolato su di una pluralità di incriminazioni, [che] vede come ipotesi più gravi (l'una con vittima maggiore, l'altra minore, di anni diciotto) quelle caratterizzate dal compimento di atti sessuali penetrativi che – inevitabilmente traumatici, psichicamente patogeni, intollerabilmente invasivi, apicalmente offensivi – non possono essere equiparati, pur in presenza di una comune natura sessuale, ad atti quali baci o carezze non gradite, o al tocco fugace e repentino di zone del corpo di interesse sessuale» (p. 18).

³⁷ Recentemente si è espresso sulla necessità di una riforma dei reati sessuali, fondata sul «ripristino di una graduazione degli abusi sessuali a seconda del loro disvalore» anche G.M. CALETTI, *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali*, cit., p. 271. Oltre ad accurati e opportunissimi rilievi in termini di legalità, tali da evidenziare uno strappo tra il testo dell'art. 609-bis c.p. e la sua ermeneutica, l'Autore si sofferma anche – in modo assai convincente – sul principio del *fair labelling*, da ciò ricavando argomenti a sostegno di una necessaria distinzione tipologica dei reati secondo differenti gradi di disvalore (*ivi*, pp. 165 e ss.).

³⁸ Terminologia utilizzata da G. FLORA, *La tutela della libertà sessuale ed i tormenti di Cupido nell'era postmoderna*, in *CRIMINALIA*, 2018, p. 194. In modo non dissimile B. ROMANO, *I delitti contro la sfera sessuale della persona*, Giuffrè, 2016, pp. 82 e ss., indica: «il diritto alla libera disponibilità del proprio corpo nei rapporti interpersonali diretti, il diritto alla riservatezza ed alla discrezione sessuale e la delicata sfera della moralità collettiva».

³⁹ V'è chi intravede in questo il rischio di un significativo arretramento, non solo di tutela, ma anche culturale, secondo argomentazioni – a nostro parere – marcatamente vittimo-centriche (e, per questo, che non ci sentiamo di condividere). L'alternativa sarebbe, allora, quella di mantenere un'unica fattispecie, quale l'art. 609-bis c.p., che attragga in sé tutte le azioni offensive della libertà sessuale, salvo insistere sul piano sanzionatorio sull'effettiva graduazione della pena in base alla gravità del fatto. Così: G. BEGUINOT, *I reati contro la sfera sessuale della persona al tempo di Internet*, cit., pp. 1022-1023.

⁴⁰ Sul punto, si segnala la ricostruzione circa la reale offensività dei *sexual-harassment* in M. BOTTO, *Le molestie sessuali "dentro" e "fuori" dal confine dell'art. 609 bis c.p. Un'indagine sulla distinzione tra molestia e aggressione sessuale a partire dalla "doppia narrazione" degli «atti repentini»*, in *Arch. Pen. (Web)*, 2023, n. 2. L'Autrice ravvede nelle molestie sessuali «un'intrusione non desiderata (*unwanted*, appunto) e sessualmente connotata nella sfera della libertà morale della vittima, ovvero della sua integrità psichica» (*ivi*, p. 49), il cui disvalore non dipenderebbe dal coinvolgimento della corporeità della persona.

⁴¹ La previsione di una nuova fattispecie incriminatrice, posta a tutela della riservatezza e libertà sessuale, potrebbe anche includere tra le condotte penalmente rilevanti gli atti di voyeurismo, esibizionismo e autoerotismo praticato davanti altri che oggi, pur incidendo su quel bene, non sono punibili per l'assenza di un contatto corporeo con la vittima (cfr. G. ANDREAZZA, sub "art. 609-bis", in T. PADOVANI (a cura di), *Il Codice Penale*, Giuffrè, 2019, VII ed., p. 4207).

giuridico autonomo, quello della propria immagine (sessuale), al quale sono intrinsecamente legati pudore, benessere psico-fisico, riservatezza, libertà morale, *etc.*⁴² Se il reato fosse integrato dalla semplice produzione non autorizzata di materiale pornografico, le singole modalità concretamente impiegate per tale procacciamento (ad esempio: la minaccia o la violenza) potrebbero poi rilevare, eventualmente, per l'applicazione di altri reati, in concorso con il primo, o di eventuali circostanze aggravanti, che, qualora introdotte, potrebbero dar vita a un reato complesso.

3. La rilevanza penale del *sexting* con minori.

Il *sexting* si risolve in una pratica criminosa non solo quando viene realizzato adottando modalità fraudolente o coercitive, ma altresì nei casi in cui, nella produzione di immagini a sfondo erotico, siano coinvolti minori di diciotto anni. In questo ambito, data la particolare rilevanza dei beni giuridici interessati e gli obblighi sovranazionali di criminalizzazione, il legislatore disciplina espressamente la produzione di pornografia, incentrando il disvalore delle condotte sul contenuto stesso della raffigurazione, piuttosto che sulle modalità della sua realizzazione. La formulazione di norme miste alternative determina, però, la concentrazione in poche norme – come l'art. 600-ter c.p. – di più condotte criminose «marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore [...] idonee cioè a compromettere il bene giuridico tutelato in maniera profondamente differente»⁴³.

Nell'orizzonte repressivo della pornografia minorile finiscono, così, anche un novero di comportamenti dalla discutibile offensività⁴⁴, nel solco di un diritto penale d'autore che sembrerebbe censurare la mera perversione o la mera immoralità⁴⁵. Basti

⁴² La necessità di riformare la disciplina dei reati sessuali, introducendo, tra l'altro, una fattispecie rivolta alla produzione e allo scambio non consensuale – mediante ICT – di immagini pornografiche, risulta quanto mai necessaria anche alla luce di recenti interventi normativi. Con l'entrata in vigore della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, *sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*, si aggiungono, infatti, obblighi di criminalizzazione di alcune condotte che, allo stato, non sarebbero suscettibili entro i reati esistenti.

⁴³ Così si è recentemente espressa la Corte costituzionale, nella sentenza n. 91 del 20 maggio 2024, con la quale è stata dichiarata «l'illegittimità costituzionale dell'art. 600-ter, primo comma, numero 1), del codice penale, nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

⁴⁴ Sul punto si è levata dura critica da parte della dottrina. *Ex multis*: A. CADOPPI, sub "Pre-Art. 600-bis", in ID (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, CEDAM, 2006, p. 71; S. DELSIGNORE, *L'incriminazione di chi si procura o detiene materiale pedopornografico*, in G.F. BASINI - G. BONILINI - M. CONFORTINI (a cura di), *Codice commentato di famiglia, minori, soggetti deboli*, UTET, 2014, p. 3389; C. DE MAGLIE, *Punire le condotte immorali?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2016, n. 2, p. 956; C.E. PALIERO, *La laicità penale alla sfida del "secolo delle paure"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2016, n. 3, in particolare pp. 1177 e 1190; ID., *Il sogno di Clitennestra: mitologie della pena. Pensieri scettici su modernità e archeologia del punire*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2018, n. 2, pp. 518-519.

⁴⁵ Qualora, infatti, non si ravvisi una "dannosità laica" propria dei contenuti, i divieti di pornografia minorile potrebbero apparire ingiustificati e, per questo, incostituzionali. Sul punto, Massimo Donini, in modo

pensare al reato di cui all'art. 600-*quater* c.p., il quale, in combinato disposto con l'art. 600-*quater*.1 c.p., punisce – tra l'altro – la sola ricerca e visualizzazione *online* di pedopornografia, ancorché non scaricata dal *Web* sui propri dispositivi e/o dal contenuto puramente virtuale⁴⁶ (*deepfake*, immagini manualmente contraffatte, semplici raffigurazioni fumettistiche, *etc.*).

Con enunciati normativi tanto elastici, la disciplina penale della pornografia minorile ben si presta ad operazioni ermeneutiche di aggiornamento. Il *sexting* con minorenni, infatti, determinando la realizzazione e/o la circolazione di immagini pedopornografiche, è stato da sempre ricondotto entro le fattispecie incriminatrici esistenti. Se tuttavia, in una prima fase, la realizzazione di video e autoscatti a sfondo erotico e il loro successivo inoltro, tramite ICT, da parte del minorenne stesso era ritenuto fatto integrante la più mite fattispecie di cui all'art. 600-*quater* c.p., tale fatto, a seguito di una svolta giurisprudenziale nel 2018⁴⁷, è stato sussunto entro il più grave art. 600-*ter* c.p. La fattispecie ivi prevista al primo comma (punendo chi «utilizzando minori di anni diciotto, produce materiale pornografico») sarebbe infatti realizzata – sostengono le Sezioni Unite – anche in via mediata, inducendo o costringendo a distanza il minore a scattare dei *selfie*-porno e/o a registrare video erotici che lo raffigurano⁴⁸.

Simile svolgimento compiutosi ad opera del “diritto vivente”, nell'ambito di un mutato contesto sociale che vede i giovani sempre più attivi nel *Web* e dipendenti

tranciante: «Ancor più ingiustificabile, infine, con buona pace delle fonti internazionali che ne hanno sorretto l'introduzione, appare il divieto di detenzione di *pornografia virtuale* (art. 600-*quater*.1 c.p.), che è norma incostituzionale sotto il profilo del diritto penale del fatto e dell'offesa. Qui non c'è *harm*, non c'è *offense*, ma neppure un delitto presupposto, bensì solo il tentativo di educare alla moralità attraverso il diritto penale, sotto il manto della censura del possesso di mezzi capaci di corrompere un minore che sia esposto alla loro visione». M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offense” di Joel Feinberg, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, n. 4, p. 1580 (corsivi originari).

⁴⁶ La casistica giurisprudenziale, a riguardo, appare cospicua. Tra le più recenti, *ex multis*: Cass. Pen., Sez. III, 24/11/2023, n. 47187; Cass. Pen., Sez. III, 30/09/2022, n. 40609; Cass. Pen., Sez. III, 24/11/2017, n. 15757, nonché Cass. Pen., Sez. III del 13/01/2017, n. 22265 in *Cass. pen.*, 2017, n. 1, con nota di L. BRIZI, *La nozione di “pornografia virtuale”: verso un dominio della pericolosità sul fatto? Applicabilità dell'art. 600-*quater*.1 c.p. alle rappresentazioni fumettistiche*, pp. 4039 e ss.

⁴⁷ Secondo l'orientamento maggioritario fino al 2018, la realizzazione di materiale pornografico, consensuale e destinata ad un uso privato, non era punibile ai sensi dell'art. 600-*ter* c.p. – mancando il pericolo di una diffusione del materiale pedopornografico – bensì ai sensi del più mite delitto di detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater* c.p. Le Sezioni Unite del 31/05/2018 (dep. 15/11/2018), n. 51815, Est. Andronio, Pres. Carcano (in *Cass. pen.*, 2019, n. 2, pp. 587 e ss, con nota di B. ROMANO, *La pornografia minorile nella (nuova) lettura delle Sezioni Unite: dal pericolo concreto al reato di danno*, pp. 601 e ss.), reinterpreta il 600-*ter* c.p. come fattispecie di danno e non di pericolo, hanno ricondotto la realizzazione di pornografia minorile ad uso domestico nel quadro della fattispecie più grave e hanno al contempo ritenuto la sua produzione penalmente irrilevante al sussistere delle condizioni descritte, in quanto escludenti l’“utilizzo del minore”, nel senso di sua “strumentalizzazione”. Per una disamina dell'evoluzione normativa si rimanda a R. GARGIULO, sub “art. 600-*ter*”, in T. PADOVANI (a cura di), *Il Codice penale*, cit., pp. 4009 e ss., nonché ai riferimenti giurisprudenziali e bibliografici ivi indicati.

⁴⁸ Sul punto, hanno fatto eco alle già citate Sezioni Unite del 2018: Cass. Pen., Sez. III, 12/11/2021, (ud. 12/11/2021, dep. 12/05/2022), n. 18836; Sez. III, 18/04/2019, n. 26862; Sez. III, 06/11/2020, n. 11623; Sez. Un. 28/10/2021 (dep. 10/02/2022), n. 4616.

dall'utilizzo delle ICT, stride, tuttavia, con l'applicazione rigorosa dei principi. L'interpretazione evolutiva-estensiva delle fattispecie esistenti, tale da includere anche l'impiego di mezzi tecnologici di comunicazione nella commissione del fatto, sembra sconfinare, in effetti, oltre il limite della stretta legalità, ponendosi come fonte del diritto, piuttosto che sua concretizzazione⁴⁹. Si assisterebbe, così facendo, alla creazione giurisprudenziale di una nuova disposizione incriminatrice, *ultra legem*: "l'induzione a realizzare materiale pedopornografico"⁵⁰, inclusa ora nell'art. 600-ter c.p.⁵¹.

L'*overruling* giurisprudenziale non ha prodotto, però, solo effetti *in malam partem*: la giurisprudenza ha infatti individuato, in caso di "pornografia domestica", uno spazio (quello tra i quattordici e i diciotto anni) e delle condizioni (il consenso del minore, la mancanza di sua strumentalizzazione e un contesto relazionale paritario) al sussistere dei quali la produzione, la detenzione e la visione intenzionale di pornografia minorile risulterebbe consentita dall'ordinamento.

Tale interpretazione è stata ritenuta dal Supremo Consesso più aderente alla realtà, tenuto conto che le interazioni tecno-mediate fanno parte, oramai, dell'esperienza e della relazione sessuale. Su questa premessa, è apparso inconferente un sistema penale che, da una parte, autorizzi il compimento di atti sessuali con il minore ultraquattordicenne e che, dall'altra, sanzioni lo scambio di immagini o video erotici con il medesimo (condotta, tra l'altro, meno invasiva della sfera sessuale rispetto ad un rapporto completo)⁵². Secondo l'impostazione "dogmatica" prospettata⁵³, l'irrelevanza penale della pedopornografia domestica non deriverebbe dall'efficacia scriminante attribuita al consenso dell'ultra-quattordicenne, bensì dall'assenza di un elemento tipico della fattispecie: l'utilizzazione del minore, intesa come «[sua] trasformazione, da soggetto dotato di libertà e dignità sessuali, in strumento per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri»⁵⁴.

Il quadro così delineato dalla giurisprudenza di legittimità presta il fianco, tuttavia, a incongruenze sistemiche e applicative. La rilevanza penale della condotta rischia, infatti, di venire a dipendere da un giudizio incerto su stati affettivi: data una *chat* erotica consensuale, sembrerebbe che il distinguo tra lecito e illecito coincida con quello tra mera soddisfazione del "rozzo impulso sessuale", che altro non desidera che d'esser assecondato, e il "vero amore". Il disvalore della pedopornografia, incentrato dal

⁴⁹ Sulla distinzione dei casi si rimanda a M. DONINI, *Il diritto giurisprudenziale penale*, in particolare pp. 7 e ss.

⁵⁰ In questi termini: M. BIANCHI, *I confini della repressione penale della pornografia minorile. La tutela dell'immagine sessuale del minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia*, Giappichelli, 2019, p. 210.

⁵¹ La violazione della legalità penale sembra ancor più evidente in un contesto normativo in cui la condotta incriminata si sarebbe già potuta sussumere, come del resto già si faceva, nel perimetro dell'art. 600-quater c.p., ove viene punito il generico "procurarsi" pornografia minorile.

⁵² Circa la contraddittorietà della disciplina relativa alla pornografia minorile rispetto alla piena libertà sessuale che, invece, si riconosce ai sensi dell'art. 609-quater c.p., si veda anche: A. CADOPPI, sub "Art. 600-ter" in ID (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, cit., pp. 148 e ss.

⁵³ Appare concorde, con la soluzione delle Sezioni Unite, anche parte della dottrina. Cfr. ad esempio: I. SALVADORI, *Sexting, minori e diritto penale*, in A. CADOPPI - S. CANESTRARI - A. MANNA - M. PAPA (a cura di), *Cybercrime*, cit., p. 592, nonché gli autori indicati nella bibliografia in nota.

⁵⁴ Sez. Un. del 15/11/2018, n. 51815.

legislatore sul contenuto stesso delle raffigurazioni pornografiche minorili⁵⁵ (*è illecita in sé, quale rappresentazione pornografica di minori*), verrebbe ricondotto dalla giurisprudenza a fattori estrinseci, che non attengono all'immagine stessa ma alle modalità e al contesto con le quali e in cui è prodotta (*è illecita in quanto ha determinato la strumentalizzazione del minore*). Pare, quindi, che per via giurisprudenziale si sia di fatto legittimata la pornografia minorile raffigurante ultra-quattordicenni, nel rispetto di condizioni che non attengono al loro contenuto (e per questo oggettive, riscontrabili⁵⁶), bensì alle finalità per le quali le immagini vengono realizzate e agli scopi cui vengono destinate⁵⁷.

Sembrerebbe determinarsi, poi, un'ulteriore forzatura rispetto al testo di legge, nel momento in cui al termine "utilizzare" – che ha un'accezione dichiaratamente neutrale rispetto ai fini⁵⁸ – venga attribuito un significato allegorico, che impone un giudizio di valore marcatamente soggettivo. Se si prescinde dal tipo d'autore (adulto o minore), del resto, la condotta del richiedere a qualcuno *selfie* erotici può dirsi realizzare, per ciò solo, una strumentalizzazione della persona ai fini della creazione di immagini pornografiche. Essa determina, *sempre*, la riduzione della persona ad oggetto di una rappresentazione visiva verso la quale sono dirette le pulsioni sessuali di colui che la richiede e riceve. Che si tratti, nel nostro caso, di patologica attrazione verso adolescenti o di ipotetica sperimentazione sessuale, il minore che produce il materiale pornografico diviene *in ogni caso* uno strumento per la realizzazione del fine perseguito da altri⁵⁹.

Invero, ciò che si percepisce come socialmente riprovevole nella richiesta di materiale pornografico autoprodotta ad un minore non è tanto la sua

⁵⁵ Cfr. anche M. BIANCHI, *Per una tipizzazione della produzione e diffusione di "pedo-pornografia domestica"*, in *Arch. Pen. (Web)*, 2023, n. 1, p. 4, laddove evidenzia che le recenti riforme legislative andavano nel senso di riaffermare la prevalenza delle esigenze di «paternalismo giuridico» rispetto al riconoscimento al minore di uno «spazio di autonomia sessuale».

⁵⁶ Circa la nozione di "pornografia minorile" e i possibili criteri d'interpretazione oggettivistici o soggettivistici, individuati dalla letteratura e, successivamente, impiegati dal legislatore nell'art. 600-ter c.p., si rimanda a M. BIANCHI, *I confini della repressione penale della pornografia minorile*, cit., pp. 110 e ss.

⁵⁷ Meglio avrebbe fatto, *de iure condito*, a ricondurre il caso della "pedopornografia domestica" nella più mite fattispecie dell'art. 600-quater c.p., salvo poi rimettere la norma alla Corte costituzionale, contestandone la parziale illegittimità per violazione dell'art. 2 e 3 della Costituzione per contrasto con il diritto all'affettività e alla sessualità del minore.

⁵⁸ La modifica introdotta con l'art. 2, della legge 6 febbraio 2006, n. 38, aveva infatti sostituito il termine "sfruttando" con l'attuale "utilizzando" per fugare ogni dubbio, emerso nell'applicazione giurisprudenziale, circa l'applicabilità della fattispecie anche a condotte episodiche, prive di connotati economici/imprenditoriali. Attribuendo tali implicazioni al termine sfruttare, la giurisprudenza aveva in precedenza ricondotto la realizzazione di immagini pornografiche, per scopi puramente libidinosi, nel quadro dell'art. 600-quater c.p. Sul punto: B. ROMANO, *I delitti contro la sfera sessuale della persona*, cit., p. 220; M. BIANCHI, *I confini della repressione penale della pornografia minorile*, cit., pp. 124 e ss.

⁵⁹ Pertanto, se anche pensiamo «al quindicenne che fotografa la fidanzatina consenziente in atteggiamenti pornografici per condividerne le immagini nell'intimità della loro relazione sentimentale» (esempio proposto da I. SALVADORI, *Sexting, minori e diritto penale*, cit., p. 593) si ravviserebbe – a parere di chi scrive – quell'utilizzazione che costituisce il requisito della fattispecie, non ritenendo che venga meno «l'uso strumentale del corpo o della sessualità del minore ripreso» (*ibidem*).

“strumentalizzazione” (che è insita nella condotta), quanto, piuttosto, la “sopraffazione” da parte del soggetto agente – generalmente adulto (e, quindi, affetto da disturbo parafiliaco) – sul minore, tale da offendere la sua libertà morale e sessuale. È, dunque, sulla parità relazionale dei soggetti coinvolti, sulla «sperequazione *nel tipo di rapporto* che si istaura tra adulto e minore»⁶⁰ che si concentra il disvalore del fatto⁶¹.

Anche in una materia quale quella della pornografia minorile, interessata da un severo panpenalismo, l'emersione di nuovi fenomeni criminosi, legati alla virtualizzazione dell'esperienza sessuale e all'impiego delle ICT nella commissione del fatto, finisce, quindi, per provocare cortocircuiti di sistema. L'interpretazione evolutiva estensiva delle fattispecie fornita dalla Cassazione, oltre ad essere discutibile sul piano della legalità, introduce evidenti ambiguità, che solo un intervento legislativo sembra poter risolvere. Spetta, infatti, al legislatore⁶² stabilire – in primo luogo – se la realizzazione e la trasmissione di materiale pornografico autoprodotta, previa induzione, sia equiparabile alla “produzione” di cui all'art. 600-ter c.p. o debba essere, piuttosto, inquadrata in una più mite e autonoma fattispecie incriminatrice. Spetta, ancora, al legislatore decidere se riconoscere al minorenni spazi di libertà e autodeterminazione sessuale nel disporre della propria immagine erotica, valutando – ad esempio – se introdurre una *causa di non punibilità* qualora la differenza di età, tra l'induttore e il minore che si riprende, non sia superiore ad una certa soglia (come del resto si è fatto all'art. 609-quater c.p.).

Una simile clausola consentirebbe, del resto, di mantenere concentrata l'illiceità delle condotte sull'immagine pornografica stessa, in quanto il reato di induzione a

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ Tale considerazione è corroborata dalla recente introduzione giurisprudenziale, ad opera della Corte costituzionale con la citata sentenza 91/2024, di una diminuzione per i casi di minore gravità. L'attenuazione della pena dipenderebbe, tra l'altro, da un apprezzamento circa «il grado di coartazione esercitato sulla vittima (anche in riferimento alla mancanza di particolari tecniche di pressione e manipolazione psicologica o seduzione affettiva), nonché le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, pure in relazione all'età (e alla contenuta differenza con l'età del reo) e al danno, anche psichico, arrecato». Tra le diverse circostanze da considerare – secondo la Corte – «particolare rilievo assumerà, infine, l'estraneità della condotta incriminata rispetto a quei profili di particolare allarme sociale – ovverossia la riconducibilità del fatto, o anche solo la sua mera contiguità, al circuito della diffusione di immagini o video pedopornografici e, a maggior ragione, al relativo mercato». Sembrerebbe, quindi, che la diminuzione delinei un profilo criminologico d'autore ben specifico, ovvero quello del minorenni o del giovane maggiorenne che, pur tenendo una condotta lesiva del benessere psico-fisico del minore, non tiene comportamenti di grave sopraffazione relazionale e di devianza sessuale.

⁶² Similmente anche M. BIANCHI, *Per una tipizzazione della produzione e diffusione di “pedo-pornografia domestica”*. L'Autrice ne fa questione anche di frammentarietà del diritto (*ivi*, p. 8) e di «fair labelling» (*ivi*, pp. 18 e ss.). Ragioni – queste – spesso richiamate dalla dottrina a sostegno di una inevitabile modifica dei reati sessuali (cfr. ad esempio *supra*, nota 37). Tali indicazioni troverebbero oggi riscontro nella recente sentenza 91/2024 della Corte costituzionale, laddove sembra indicare la necessità di una presa di posizione da parte del legislatore. A tal proposito, infatti, dopo aver indicato l'opportunità di una diminuzione, la Consulta afferma: «Ciò ovviamente non esclude – secondo i principi – una generale riconsiderazione da parte del legislatore della tematica in esame, sotto il profilo sistematico delle fattispecie criminose, delle norme incriminatrici e dei trattamenti sanzionatori; riconsiderazione sistematica che dovrà ovviamente tener conto dei canoni costituzionali di proporzionalità e di individualizzazione della pena» (corsivi nostri).

produrre materiale pornografico, sebbene non punibile alle condizioni appena ipotizzate, sarebbe pur sempre tipico. In caso di successiva diffusione, divulgazione o condivisione delle raffigurazioni pornografiche, l'illiceità del materiale sarebbe quindi *originaria* (dato che la produzione di pedopornografia, quantunque priva di sanzione, rimarrebbe tipica) e non più *sopravvenuta*, come si avrebbe, nel sistema attuale, laddove il materiale pedopornografico "domestico" venga successivamente diffuso⁶³.

Inoltre, secondo l'ipotesi poco sopra formulata, il disvalore oggettivo del fatto, descritto come offesa all'immagine (se avvenuto senza mezzi coercitivi) alla dignità sessuale e al corretto sviluppo sessuale del minore, sarebbe insito alla condotta e non più ravvisato in uno stato affettivo o, comunque, soggettivo di "utilizzazione" del minore per la propria libido. Del resto, si ripete, non si dà richiesta di materiale pornografico autoprodotta che non si risolve in una "strumentalizzazione" del soggetto a cui lo si richiede, il quale è reso – appunto – strumento per ottenere materiale pornografico⁶⁴.

4. Pornografia digitale, colpevolezza, strategie preventive e sanzionatorie.

Nei paragrafi precedenti si è evidenziata la mancata formulazione, da parte del legislatore, di apposite fattispecie incriminatrici in risposta ai fenomeni criminosi emersi con lo sviluppo digitale e l'impiego della tecno-mediazione. Si sono altresì analizzate, in termini critici, le soluzioni ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza per rispondere, *rebus sic stantibus*, alle correlate esigenze di tutela.

Preme, però, evidenziare che anche ove il legislatore predisponesse specifiche ipotesi di reato relative al *sexting*, rimarrebbero da valutare le ulteriori problematiche connesse alla criminalità cibernetica a sfondo sessuale. Lo studio del comportamento criminale evidenzia, infatti, che non si tratterebbe solo di nuove modalità di condotta (diverse da quelle descritte dalle fattispecie), bensì di una mutata fenomenologia, alimentata da fattori criminogenetici nuovi e, in parte, diversi da quelli che connotano i reati sessuali tradizionali.

⁶³ Sul punto, cfr. Cass. Pen., Sez. Un. 28/10/2021, n. 4616: «Il materiale realizzato, se posto, in circolazione, deve essere ritenuto - indipendentemente dal momento della realizzazione e da chi ne procuri la diffusione - prodotto attraverso la "utilizzazione" del minore. Questa ricostruzione comporta che, se la circuitazione del materiale abusivamente prodotto è contestuale o, comunque, anche se successiva, sin dall'inizio voluta da chi lo ha realizzato, ricorre senz'altro la fattispecie dell'art. 600 ter c.p., comma 1. Se, invece, la circolazione del materiale è frutto di successiva determinazione di chi lo ha creato, dovranno trovare applicazione i commi seguenti dell'art. 600 ter c.p. In questo caso deve essere escluso, infatti, che possa rivivere la disposizione del comma 1, in quanto si tratterebbe di restituire tipicità ad una condotta che tipica non era al momento della realizzazione del materiale» (corsivi nostri).

⁶⁴ Conservare la tipicità e l'antigiuridicità della pornografia domestica consentirebbe, inoltre, al minore che ha prodotto e diffuso materiale che lo raffigura di agire civilmente per il risarcimento di eventuali danni psico-fisici successivamente riscontrati a causa dello scambio erotico. Affermare la responsabilità civile ai sensi dell'art. 2048 c.c. in capo agli esercenti la responsabilità genitoriale potrebbe avere una ricaduta positiva in termini di prevenzione, imponendo ai genitori un maggior controllo sull'utilizzo degli strumenti informatici di comunicazione e informazione da parte dei figli, sotto la minaccia del risarcimento ai danni da quest'ultimi cagionati.

In generale, rispetto ai reati cibernetici, è dato riscontrare un'intersezione di fattori umani, sociali e tecnologici (la facilità d'uso del mezzo informatico, l'anonimato della Rete, la tecno-mediazione, le peculiarità della CMC, l'effetto disinibente della Rete, *etc.*), che, si è detto, determina o, comunque, facilita la tenuta di comportamenti devianti *online*. In aggiunta, per quanto riguarda lo specifico caso degli *Image-based sexual abuse* – che si sostanziano in un utilizzo di pornografia “illecita”, sia per modalità acquisitive (ovvero previa coartazione o induzione della vittima), sia per il suo stesso contenuto (nel caso di immagini pedopornografiche) – sembrerebbe rilevare, come fattore criminogenetico, anche il rapporto alterato e distorto con la pornografia digitale “lecita”.

Secondo numerosi studi ci sarebbe, infatti, un legame molto stretto tra utilizzo patologico e disturbante di pornografia *online* e tenuta di comportamenti devianti. La questione, pur avendo risvolti oltre la realtà dei reati cibernetici a sfondo sessuale, assume estrema rilevanza rispetto alle condotte cibernetiche, in quanto già si caratterizzano per una forte impulsività, riscontrandosi in esse sia l'impulso sessuale, che motiva e spinge l'internauta ad agire per soddisfarlo; sia i fenomeni di disinibizione *online* e di de-individuazione dell'interlocutore (il quale si riduce a entità astratta da cui dipende l'appagamento sessuale), che attenuano la formazione di un giudizio autocritico e allentano quei freni che nell'esperienza comune possono inibire le pulsioni della libido.

Lo sviluppo di una patologia relativa al materiale pornografico, in aggiunta a quei fattori che agiscono su tutti gli internauti anche al di fuori di contesti patologici, accresce poi, in modo esponenziale, il rischio di comportamenti sessualmente offensivi. Capire lo sviluppo e inquadrare le caratteristiche di un disturbo correlato alla pornografia potrebbe avere ricadute applicative concrete, sul piano della colpevolezza, ove rilevano le componenti soggettive, sul piano della pena e, più in generale, sul piano della politica criminale, che certo non può identificarsi *tout court* con il ricorso al diritto penale.

La “scienza della sussidiarietà”⁶⁵ esige, del resto, che si dialoghi con le altre scienze e che si approfondisca il fenomeno sociale che si intende regolare; «esige interdisciplinarietà in fase di costruzione del progetto legislativo, ciò che condiziona poi la successiva applicazione della legge»⁶⁶. Prima ancora di formulare nuove ipotesi di reato, secondo le proposte poc'anzi riferite, appare dunque doveroso esaminare quali

⁶⁵ Secondo la ricostruzione di Donini, tale sapere dovrebbe essere «parte della scienza della legislazione e complemento metodologico della stessa dogmatica dell'illecito penale» (M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Giuffrè, 2004, p. 86). Tenuto conto che il ricorso al diritto penale rappresenta, idealmente, l'ultima risorsa della politica criminale, sarebbe necessario indagare l'efficacia di strumenti alternativi alla pena rispetto alla prevenzione e alla repressione del fenomeno criminoso. La “scienza della sussidiarietà” esigerebbe, dunque, un dialogo epistemologico con gli altri saperi extragiuridici (sociologia, criminologia, psicologia, economia, *etc.*), sia in sede di costruzione del progetto legislativo che di applicazione della legge. Si rimanda, sul punto, a: M. DONINI, *Tecnicismo giuridico e scienza penale cent'anni dopo. La Prolusione di Arturo Rocco (1910) nell'età dell'europeismo giudiziario*, in *CRIMINALIA*, 2010, p. 127 ss.; ID., *Scienza penale integrale: il rapporto con le altre scienze*, in ID., *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, Giuffrè, 2011, p. 121 ss.

⁶⁶ M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale*, cit., p. 90.

siano i fattori che possono influire e agevolare maggiormente espressioni criminose del *sexting*. Tra questi, come si diceva, si ritiene assai utile soffermarsi sull'utilizzo patologico della pornografia digitale "generica", un tema non del tutto sconosciuto, essendosi in passato già discusso sulla possibile pericolosità delle raffigurazioni oscene e pornografiche, che – tuttavia – ritorna quanto mai attuale nel presente, posta la peculiarità della pornografia digitale rispetto a quella tradizionale.

4.1 Sviluppi criminogenetici e psicopatologici della Rete: l'utilizzo problematico della pornografia digitale.

L'indagine circa gli effetti correlati alla visione *online* di materiale pornografico rappresenta l'oggetto di numerose ricerche sociologiche, psicosociologiche, criminologiche, *etc.*, dalle quali si evince che – pur non essendo mancato chi abbia voluto ravvisarsi alcuni effetti positivi⁶⁷ – vi risulterebbe connesso il prodursi di una serie di effetti pregiudizievoli, nel rapporto con sé stessi⁶⁸ e con gli altri⁶⁹.

Sarebbe possibile riscontrare, infatti, un nesso molto stretto tra sessualizzazione dei *media*, diffusione della pornografia e oggettivazione sessuale della persona⁷⁰, tolleranza rispetto alla violenza sessuale, in particolar modo a danno delle donne, e, infine, minimizzazione del valore e del rango morale riferibili alla figura femminile⁷¹. Vi

⁶⁷ Cfr., ad esempio, A. MANZONI, *Psicologia delle condotte sessuali su internet*, Armando Editore, 2010, pp. 22 e ss.

⁶⁸ Si rimanda a M.G. PACILLI, *Quando le persone diventano cose. Corpo e genere come uniche dimensioni di umanità*, Il Mulino, 2014, pp. 45 e ss., nonché 99 e ss.

⁶⁹ Per il numero di esperti partecipanti all'indagine, si rimanda – *ex multis* – a: AA.VV., *Characteristics of online pornography and interventions against its negative effects in young people: results from an international Delphi panel*, in *Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy*, 2022, n. 40, pp. 634 e ss.

⁷⁰ Con l'espressione "oggettivazione sessuale" si intende «non soltanto [la] rappresentazione sessualizzata che i media propongono del corpo, ma soprattutto [le] dimensioni culturali sottostanti a questa rappresentazione: queste a loro volta influenzano profondamente il nostro modo di guardare e percepire le persone, riducendo la complessità della loro umanità a un'unica dimensione, quella del corpo appunto». Ed ancora: «Il termine oggettivazione consente di indicare sia il processo – psicologico e sociale – che influenza il modo in cui noi percepiamo una determinata persona o percepiamo un gruppo di persone sia il suo esito, ovvero le conseguenze che questo tipo di percezione ha rispetto all'umanità attribuita al bersaglio oggettivato». M.G. PACILLI, *Quando le persone diventano cose*, cit., p. 7. In questo volume l'Autrice analizza in modo dettagliato lo sviluppo e gli effetti dell'oggettivazione sessuale sia sul piano individuale, che su quello psico-sociale, con ampio richiamo di scritti e ricerche, per cui appare utile rimandare alla copiosa bibliografia ivi menzionata.

⁷¹ Di particolare interesse L.M. WARD, *Media and Sexualization: State of Empirical Research, 1995–2015*, in *The Journal of Sex Research*, 2016, vol. 53, n. 4-5, pp. 560 e ss., in cui vengono analizzati i risultati di diverse indagini circa gli effetti psico-sociali prodotti dalla sessualizzazione del sistema mediatico, confrontandosi con un totale di 109 pubblicazioni presenti in riviste scientifiche tra il 1995 e il 2015. Queste tematiche sono spesso riprese dalla critica politico-ideologica di parte del femminismo che, invece di intendere la pornografia (e, in generale, la pubblicizzazione erotica delle figure femminili) come una forma di "liberazione" sessuale delle donne (suscettibile di affermarne la libertà di autodeterminazione rispetto all'utilizzo del proprio corpo), ne ha denunciato le potenzialità degradanti e sessiste. Sul tema si rimanda alla critica di note femministe come Andrea Dworkin, Catharine MacKinnon, Martha Nussbaum, *etc.* a parere delle quali nella

sarebbe⁷², dunque, una continuità fra oggettivazione sessuale – indotta dall’impiego strumentale di figure erotizzate nella comunicazione di massa e dalle rappresentazioni pornografiche (specialmente quella “estrema” o “violenta”) – e assunzione di un contegno sessualmente aggressivo⁷³.

Secondo le teorie psicosociali⁷⁴ di “apprendimento comportamentale”, “normalizzazione” e “imitazione”, la rappresentazione di scene violente, di

pornografia altro non si consuma che la riduzione della donna ad oggetto di piacere maschile. Cfr. A. DWORKIN, *Woman Hating*, Penguin Book, 1974; ID, *Pornography: Men Possessing Women*, The Women’s Press, 1981; C. MACKINNON, *Feminism unmodified: Discourse on life and law*, Harvard University Press, 1987; M.C. NUSSBAUM, *Objectification*, in *Philosophy & Public Affairs*, 1995, vol. 24, n. 4, pp. 249 e ss. Le argomentazioni del femminismo radicale sono richiamate anche da: M.G. PACILLI, *Quando le persone diventano cose*, cit., p. 15 e ss.; A. VERZA, *Il dominio pornografico. Femminismo e liberalismo alla prova*, Liguori Editore, 2006, pp. 32, 68 e ss., 110 e ss.; C. MCGLYNN - I. WARD, *Pornography, Pragmatism, and Proscription*, in *Journal of Law and Society*, 2009, vol. 36, n. 3, pp. 331 e ss.

⁷² L’assunto non trova consenso unanime. Per un confronto tra le tesi favorevoli e quelle contrarie ad un’associazione tra pornografia, oggettivizzazione sessuale e comportamenti aggressivi si rimanda a: A.J. BRIDGES, *Pornography and Sexual Assault*, in W.T. O’DONOHUE - P.A. SCHEWE (a cura di) *Handbook of Sexual Assault and Sexual Assault Prevention*, Springer, 2019, pp. 129 e ss.

⁷³ Per non dilungarci sulla letteratura scientifica, sempre più numerosa, che approfondisce il rapporto tra fruizione di pornografia violenta e forme di aggressione sessuale, ci limitiamo a rimandare al report “*The evidence of harm to adults relating to exposure to extreme pornographic material: a rapid evidence assessment*”, commissionato dal governo inglese nel 2007 (Ministry of Justice Research Series 11/07, reperibile online alla URL:

«<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100612014700/http://www.justice.gov.uk/publications/docs/280907.pdf>» - consultato il 2/02/2023), nelle cui conclusioni si evidenzia l’esistenza di un’influenza negativa della pornografia “estrema” sui suoi fruitori, suscettibile di alimentare credenze e comportamenti sessisti (mediante la legittimazione dello stupro), nonché di aumentare il rischio che vengano commessi reati a sfondo sessuale. Il report si limita a denunciare la pornografia estrema, ritenuta di maggiore influenza, seppure si siano riscontrate evidenze che anche la pornografia cd. *generica* produca effetti simili. Tale indagine, inoltre, evidenzia che uomini con predisposizione all’aggressività o che hanno un trascorso esperienziale di natura violenta (sessuale o meno) sarebbero più vulnerabili a questo tipo di influenza. Su questa base, nel 2008, il legislatore inglese ha ritenuto di dover intervenire in senso preventivo, introducendo come nuova fattispecie incriminatrice “la detenzione di pornografia estrema”. Norma ampliata poi nel 2014, includendo nel divieto la rappresentazione pornografica dello stupro e dei rapporti non consensuali, sulla considerazione, dichiarata, che la diffusione di un simile contenuto promuova e favorisca la tenuta di comportamenti sessualmente aggressivi (si rimanda alla documentazione illustrativa redatta dal Ministero di Giustizia inglese: cfr. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/277802/extreme-pornography-ia.pdf - consultato il 2/02/2023).

⁷⁴ Sul punto, è possibile rinvenire una moltitudine di contributi scientifici, di raccolta ed elaborazione dati, realizzati tanto in contesti accademici quanto su commissione di agenzie governative e istituzioni nazionali. A titolo esemplificativo può rinviarsi a E.O. PAOLUCCI - M. GENUIS - C. VIOLATO, *A Meta-Analysis of the Published Research on the Effects of Pornography*, in *Changing Family and Child Development*, Routledge, 2000, pp. 48 e ss.; C. MCGLYNN - E. RACKLEY *Striking a Balance: Arguments for the Criminal Regulation of Extreme Pornography*, in *Criminal Law Review*, 2007, pp. 677 e ss.; J. BURNAY - S. KEPES - B.J. BUSHMAN, *Effects of violent and non violent sexualized media on aggression-related thoughts, feelings, attitudes, and behaviors: a meta-analytic review*, in *Aggressive Behavior*, 2022, vol. 48, n. 1, p. 111, ove si evidenzia una stretta correlazione tra l’esposizione a contenuti sessualmente espliciti, specialmente di natura violenta, e una distorta percezione del genere femminile, nonché una maggiore aggressività nei suoi confronti (si rimanda, in particolare, alla bibliografia ivi indicata); C.M. LEON - T. QUIÑONEZ-TORAL - E. AIZPURUA, *From Pornography Consumption to*

sodomizzazione, aggressione sessuale e, in generale, di oggettivizzazione sessuale, farebbero, dunque, da incentivo per la replicazione di quegli stessi comportamenti da parte degli internauti⁷⁵, indotti – anche inconsciamente – a ritenere normali o moralmente accettabili atteggiamenti sessuali degradanti.

Questi fenomeni vengono particolarmente studiati in relazione alla pornografia digitale, le cui caratteristiche sono tanto peculiari (è anonima, accessibile gratuitamente, abbondante per quantità e qualità⁷⁶) da farne una categoria non equiparabile alle altre forme di pornografia “tradizionale”⁷⁷, nonché con particolare riguardo alla categoria dei più giovani⁷⁸, i *nativi digitali*, rispetto ai quali, si ritiene, l’influenza negativa della pornografia digitale sarebbe maggiore. Secondo alcuni Autori, infatti, i nativi digitali «non hanno come riferimento la comunità degli adulti, poiché, grazie alla tecnologia, vivono in comunità tecno-referenziate e prevalentemente virtuali, nelle quali costruiscono autonomamente i percorsi del sapere e della conoscenza»⁷⁹. Il rischio, dunque, è che le nuove generazioni traggano modelli comportamentali direttamente

Sexually Violent Practices: Uncovering the Hidden Influence of Sexual Norms, in *Behavioral Sciences*, 2025, vol. 15, n. 3, pp. 243 e ss. Si veda, infine, anche “WHITE PAPER ON CHILD SEX OFFENDERS. Trattamento e profilo diagnostico degli autori di reati sessuali a danno di minori on line per la prevenzione e il contrasto del fenomeno”, documento che rappresenta il risultato di un partenariato pubblico e privato finanziato dalla Commissione Europea e che raccoglie alcune riflessioni e suggerimenti in tema di sfruttamento sessuale dei bambini, uso illegale dell’Internet e cyber-criminalità (reperibile alla URL: «<https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4668-libro-bianco-white-paper-on-child-sex-offenders>» - consultato il 23/01/2023). *Ivi* (pp. 24 e ss.), il consumo di pornografia, anche solo “generica” (ossia non minorile, né di natura violenta), viene indicato quale fattore di rischio per successive derive delinquenziali. ⁷⁵ Si rimanda, ancora, al report redatto dalla Task Force dell’American Psychological Association “On the sexualization of girl” (reperibile alla URL: «<https://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report>»), in particolare pp. 33 e ss., nel quale non solo si evidenzia il nesso tra sessualizzazione della figura femminile in età infantile/adolescenziale e violenze o molestie sessuali, ma si denuncia anche come l’esposizione a immagini sessualizzate di minori possa indurre a percepire e qualificare tali immagini come “seducenti”. Secondo tale report, ci sarebbero evidenze, infatti, che adulti di sesso maschile potrebbero interpretare la disinvoltura e le espressioni amichevoli rappresentate in quelle immagini come segno di provocazione e maturità sessuale dei minori (con il rischio di favorire devianze parafiliche o fenomeni di autolegittimazione).

⁷⁶ Caratteristiche che, combinandosi insieme, formerebbero un «turbo-charge» in grado di accelerare e intensificare le interazioni online a scopi sessuali. Così: A. COOPER - D.L. DELMONICO - R. BURG, *Cybersex Users, Abusers, and Compulsives: New Findings and Implications*, in *Cybersex and sexual compulsivity: The dark side of the force. A Special Issue of the Journal Sexual Addiction & Compulsivity*, 2000, p. 6. In termini analoghi sempre A. COOPER, *Sexuality and the Internet: Surfing into the new millennium*, in *CyberPsychology & Behavior*, 1998, vol. 1, n. 2, pp. 187 e ss.

⁷⁷ Cfr. F. RIBOLDI - E. MAGNI, *Cybersex addiction: cause, sintomi, percorsi di autoterapia*, Angeli, 2020, p. 41, secondo i quali – tra l’altro – la pornografia digitale metterebbe a rischio l’erotismo, inteso quale pathos emotivo stimolato da immagini statiche ed evocato mediante l’ausilio dell’immaginazione. Circa la diversità della pornografia digitale da quella tradizionale si veda anche: A. LEMMA, *Introduction-Becoming Sexual in Digital Times: The Risks and Harms of Online Pornography*, in *The Psychoanalytic Study of the Child*, 2021, vol. 74, n. 1, pp. 121 e ss.

⁷⁸ Quanto alle ricadute negative prodotte dall’oggettivizzazione sessuale delle figure femminili in età infantile e adolescenziale, si veda anche: R.S. BIGLER - C. TOMASETTO - S. MCKENNEY, *Sexualization and youth: Concepts, theories, and models*, in *International Journal of Behavioral Development*, 2019, vol. 43, n. 6, p. 534.

⁷⁹ T. CANTELMÌ - E. LAMBIASE, *Tecnoliquidità*, cit., p. 48.

dalla pornografia *online*, formando la propria sessualità ad immagine dei contenuti visualizzati.

Si noti bene: dire che l'esposizione alla pornografia digitale nella fase di sviluppo di un minore produca effetti pregiudizievoli, anche di tipo deviante, non significa isolare il fenomeno entro le logiche della delinquenza minorile. Sono, infatti, trascorsi circa trent'anni dall'apertura dell'Internet al pubblico e dall'evolversi della Rete come la conosciamo. Sono già trascorsi, quindi, decenni di esposizione, più o meno massiva, a rappresentazioni pornografiche da parte dei nativi digitali. Pertanto, studiare gli effetti negativi della pornografia digitale sui minori significa, anche, comprendere il comportamento antisociale degli adulti di oggi.

Occorre poi considerare quanto osservato in ambito neuroscientifico, integrando la riflessione circa le potenzialità criminogenetiche della pornografia digitale con quelle indagini che esplorano il funzionamento cerebrale in relazione alla visione *online* del materiale erotico. Le neuroscienze, infatti, nel tentativo di evidenziare suscettibilità psicopatologiche nella pornografia digitale, possono contribuire a spiegare l'origine di determinati comportamenti nella Rete, specie laddove vi si ricollegli l'utilizzo patologico e disturbante degli strumenti informatici.

È noto, a tal proposito, che lo sviluppo di una dipendenza è associato ad un'attivazione del cd. *sistema di ricompensa*, ossia quell'insieme di strutture cerebrali e percorsi neuronali da cui dipendono la motivazione a ricercare (volere) stimoli appaganti e a evitare quelli dannosi, l'apprendimento associativo, la nascita di emozioni positive o negative associate alle esperienze gratificanti o spiacevoli⁸⁰. Il suo funzionamento prevede la produzione di molecole di dopamina, oppiacei e altre sostanze neurochimiche⁸¹, tutte correlate ad un sistema di gratificazione. Nel tempo, l'attivazione di questi meccanismi neuronali produrrebbe tolleranza, assuefazione e bisogno (fisico) di aumentare la produzione delle sostanze neurochimiche⁸². La pornografia digitale sarebbe particolarmente attraente per il c.d. circuito di ricompensa. Esiste, infatti, un rapporto fondamentale tra il rilascio di dopamina e l'esperienza di novità, tale per cui a vissuti abitudinari è connessa una decrescita di dopamina e, viceversa, a sensazioni e stimoli nuovi corrispondono maggiori quantitativi di dopamina. Ebbene, data la varietà di contenuti disponibili *online* e l'abbondanza di materiale, la novità in ambito pornografico è alla portata di un *click*. Gli stessi siti pornografici sono strutturati graficamente in modo da assecondare la continua ricerca dell'internauta, offrendo – secondo calcoli algoritmici in grado di cogliere i desiderata

⁸⁰ Circa il coinvolgimento del circuito di ricompensa anche in caso di dipendenza da Internet, cfr. K. YOUNG, *Internet Addiction. A New Clinical Phenomenon and Its Consequences*, in *American Behavioral Scientist*, 2004, vol. 48, n. 4, pp. 402-415; H. CASH - C.D. RAE - A.H. STEEL - A. WINKLER, *Internet Addiction: A Brief Summary of Research and Practice*, in *Current Psychiatry Reviews*, 2012, vol. 8, n. 4, p. 293; A. MUSETTI - R. CATTIVELLI - P. ZUGLIAN - G. TERRONE - S. POZZOLI - F. CAPELLI - G. CASTENUOVO, *Internet Addiction Disorder o Internet Related Psychopathology?*, in *Giornale Italiano di Psicologia*, 2017, vol. 44, n. 2, pp. 361 e ss.; T. CANTELMINI - E. LAMBIASE, *Tecnoliquidità*, cit., pp. 14, 33 e 41.

⁸¹ Cfr. H. CASH - C.D. RAE - A.H. STEEL - A. WINKLER, *Internet Addiction*, cit., p. 293.

⁸² *Ibidem*.

degli utenti – molteplici contenuti (si è, infatti, parlato di dipendenza *by design*⁸³) e così consentendo agli utenti della Rete di confrontarsi con materiale sempre nuovo.

I cambiamenti anatomici del cervello, indotti dall'adattamento agli stimoli ricevuti, specialmente nei lobi frontali (ossia la sezione cerebrale implicata nel mantenimento delle funzioni esecutive), ove sarebbe visibile una riduzione nella densità di sostanza grigia in diverse regioni prefrontali⁸⁴, determinerebbero l'alterazione di abitudini comportamentali. In base all'analisi neuroscientifica, sarebbe, infatti, riscontrabile nel *retomane* un *deficit* di *decision-making*, ovvero una riduzione nella capacità di prendere decisioni consapevoli e di agire diversamente anche quando gli effetti negativi di una scelta siano chiari al soggetto.

Lo studio sugli effetti neurobiologici della pornografia sul sistema cerebrale sembrerebbe essere l'ulteriore riscontro alla teorizzazione di un disturbo correlato a pratiche sessuali virtuali, talvolta definito quale dipendenza da *cybersex* o da pornografia digitale. Occorre premettere, infatti, che nell'ultimo trentennio numerose ricerche hanno approfondito i profili di rilievo clinico relativi ad all'uso dell'Internet e delle ICT, suggerendo, alcune di esse, la creazione di una specifica categoria diagnostica: l'*Internet Addiction Disorder*, con la proposta di includerla nel noto DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*)⁸⁵.

L'espressione "*Internet Addiction Disorder*", in realtà, non è che un ombrello sotto al quale – dato il carattere polimorfo della Rete e la molteplicità di sue applicazioni – vengono ricompresi diversi processi psicopatologici connessi a un utilizzo problematico di Internet (*shopping online*, gioco d'azzardo, chat erotiche, *e-mail*, *forum*, ricerche, immagini, video, *etc.*). Sarebbe, quindi, più corretto parlare di *Internet-Related Psychopathologies* (acronimo: "IRP"), con ciò evidenziandosi il pluralismo delle manifestazioni patologiche connesse alla Rete⁸⁶. Pur nella loro sostanziale diversità, tali processi patologici sembrano accomunati da tre fattori basilari: l'accessibilità, mista alla velocità di connessione, che consente la gratificazione immediata di ogni bisogno; il controllo che l'utente della Rete è in potere di esercitare nelle tecno-relazioni; l'eccitazione, data da stimoli continui⁸⁷.

⁸³ Cfr. A. GOLDSMITH - D.S. WALL, *The seductions of cybercrime*, cit., p. 107.

⁸⁴ Cfr. AA.VV., *Internet Addiction Disorder o Internet Related Psychopathology?*, cit., pp. 363 e ss.

⁸⁵ Sembra che il primo a parlare di *Internet Addiction Disorder* fu, nel 1995, Ivan Goldberg, uno psichiatra americano, il quale fece girare provocatoriamente in Rete i criteri diagnostici mutuati dai criteri per la dipendenza da sostanze presenti nel DSM-V (Perdita di controllo; tolleranza; astinenza; recidive; grande quantità di tempo passato online; conseguenze negative; uso continuativo nonostante la consapevolezza del problema). Kimberly Young, dell'Università di Pittsburg, riprendendo simili argomentazioni, è stata poi la prima ricercatrice a studiare in modo sistematico il fenomeno della dipendenza da Internet (cfr. K. YOUNG, *Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder*, in *CyberPsychology & Behavior*, 1998, vol. 1, n. 3, pp. 237-244), equiparandola alla dipendenza da sostanze, come alcool e stupefacenti. In Italia l'opera della Young è stata presto ripresa da Tonino Cantelmi, tra i primi ad approfondire l'argomento della dipendenza da Internet (cfr. T. CANTELMi - M. TALLI, *I primi casi clinici di rete-dipendenza: Internet Addiction Disorder*, in *Psicologia Contemporanea*, 1998, nov/dic, pp. 4-11).

⁸⁶Cfr. T. CANTELMi - A. D'ANDREA, *Fenomeni psicopatologici Internet-correlati: osservazioni cliniche*, in T. CANTELMi (a cura di), *La mente in internet*, cit., p. 60.

⁸⁷ *Ibidem*.

Le IRP presenterebbero gli stessi tratti tipici delle dipendenze da sostanze (alcolismo, tossicodipendenza, *etc.*)⁸⁸, ossia: incontrollabile impulso e/o attrazione, perdita di auto-controllo, uso compulsivo, senso di sollievo e di astinenza, tolleranza, cambi d'umore, ricadute negative⁸⁹. Sul piano neurocognitivo e di *neuroimaging*, al pari di quanto avviene per le dipendenze da sostanze, nel caso delle IRP si assisterebbe all'attivazione del circuito di ricompensa.

Altri studi, ancora, evidenziano la concorrenza di diversi disturbi mentali con le IRP, quali i disturbi dello spettro ansioso e depressivo, della personalità, dell'adattamento, dello spettro impulsivo-compulsivo, *etc.* Dovrebbero distinguersi, allora, due tipologie soggettive⁹⁰: da una parte, i soggetti con pregressa psicopatologia, che già presentano tratti ossessivo-compulsivi e/o disturbi dell'area affettiva; dall'altra, coloro che sviluppano una dipendenza direttamente nella Rete, cui seguono manifestazioni psicopatologiche.

Ricondotti al *genus* delle dipendenze comportamentali, per il momento solo il *gambling disorder* e l'(Internet) *gaming disorder* sono inclusi nell'XI edizione dell'“International Classification of Disease” (anche solo “ICD-11”) ⁹¹, il compendio aggiornato dall'OMS. Il DSM-V-TR riconosce, invece, come “*Non-Substance-Related Disorders*” (o, comunemente, dipendenza comportamentale) solo il primo dei suddetti atteggiamenti, qualificando il secondo come disturbo che necessita di ulteriori approfondimenti⁹².

⁸⁸ Cfr. sull'argomento: G. CAVIGLIA - R. PERRELLA, *Dipendenza da Internet. Adolescenti e adulti*, Maggioli, 2014, pp. 22 e ss.; L. MORGAN, *Addiction and expression*, in *Hastings Constitutional Law Quarterly*, 2020, vol. 47, n. 2, pp. 203 e ss.

⁸⁹ Cfr. J.E. GRANT - M.N. POTENZA - A. WEINSTEIN - D.A. GORELICK, *Introduction to behavioral addictions*, in *The American Journal of Drug and Alcohol Abuse*, 2010, vol. 36, n. 5, pp. 233 e ss. Altri autori hanno posto al centro della diagnostica l'utilizzo della tecnologia, individuando quali tratti tipici della dipendenza: il bisogno crescente di spendere sempre più tempo *online* in modo da soddisfare il proprio desiderio impulsivo; vani tentativi di controllo o di disconnessione dall'Internet; alterazione d'umore quando si è *offline*; il deterioramento significativo della vita relazionale, scolastica o lavorativa, a causa della permanenza sul *Web*; la necessità di mentire a riguardo delle attività condotte *online*; l'utilizzo della Rete come via di fuga da problemi o per trovare sollievo da umore disforico (vergogna, senso di colpa, ansia, depressione). In tal senso: cfr. K.W. BEARD, *Internet addiction: A review of current assessment techniques and potential assessment questions*, in *Cyberpsychology and Behavior*, 2005, vol. 8, n. 1, pp. 7 e ss. Per un agevole confronto con altre teorizzazioni si rimanda a AA.VV., *Internet Addiction Disorder o Internet Related Psychopathology?*, cit., p. 362.

⁹⁰ Cfr. T. CANTELMÌ - M. TALLI, *Psicopatologia del Cyberspazio*, cit., pp. 29 e ss.; T. CANTELMÌ - A. D'ANDREA, *Fenomeni psicopatologici Internet-correlati*, cit., p. 60.

⁹¹ Per *gambling disorder* si intende il disturbo di gioco d'azzardo, mentre per *gaming disorder* la dipendenza da videogiochi. La descrizione di entrambi, secondo la nosografia diagnostica dell'ICD-11, indica: incapacità di controllo rispetto alla durata, alla frequenza e al contesto del gioco; priorità e predominanza del gioco sugli altri interessi e sugli impegni di vita quotidiana; persistenza nel gioco nonostante l'emergere di conseguenze negative.

⁹² Indicata come sottocategoria delle “*behavioral addictions*”, altre *addictions* (come la “*sex addiction*”) non vengono specificate nel Manuale come disturbo mentale, sulla considerazione che non vi sia ancora sufficiente evidenza, in base a ricerche *peer-reviewed*, dei criteri diagnostici e loro decorsi. Cfr. American Psychiatric Association, *Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth Edition DSM-5-TR*, Washington DC, 2022, p. 543.

Nella classificazione dei due manuali non è, quindi, presente, come categoria generica, l'*Internet addiction* né sono descritti in modo autonomo – come, invece, si è fatto per la ludopatia⁹³ – il disturbo correlato alle pratiche sessuali virtuali e alla pornografia digitale. Ciò nonostante, l'ICD-11 include sia il *cybersex*, sia l'utilizzo di pornografia come possibili forme compulsive di un diverso disturbo: il "Compulsive Sexual Behaviour Disorder"⁹⁴. Tra le caratteristiche cliniche aggiuntive si legge, a tal proposito, che esso può esprimersi in una varietà di comportamenti, quali: «*sexual behaviour with others, masturbation, use of pornography, cybersex (internet sex), telephone sex, and other forms of repetitive sexual behaviour*»⁹⁵.

Pur in assenza di un inquadramento sistematico ufficiale e di criteri diagnostici precisi rispetto all'utilizzo problematico della pornografia, occorre evidenziare che la comunità scientifica, constatando un nesso di interdipendenza tra abuso del materiale e patologia, sembra ricondurre il disturbo entro ricorrenti categorie patologiche. Le classificazioni nosografiche più utilizzate sono quelle della dipendenza e del comportamento compulsivo. L'uso patologico della pornografia (così come di altre applicazioni: *chat* o *videochat* erotiche; siti per incontri; *forum* a sfondo sessuale, *etc.*) viene, talora, identificato come *cybersexual addiction*, *cybersex addiction* o *Internet sex addiction* (ossia come dipendenza dal sesso virtuale)⁹⁶; talaltra, come *compulsive cybersex*, *hypersexual disorder* o *compulsive sexual behaviour*⁹⁷.

Nell'incertezza circa la corretta collocazione, si registrano diversi tentativi di definire, in modo universale, i tratti patologizzanti correlati all'utilizzo problematico e

⁹³ Come evidenzia M.D. GRIFFITHS, *Internet sex addiction: A review of empirical research*, in *Addiction research and theory*, 2012, vol. 20, n. 2, p. 112, la difficoltà di dare autonoma rilevanza alla dipendenza da sesso virtuale sta nel fatto che essa rappresenta non solo una sottocategoria dell'*Internet addiction*, ma – al contempo – una sottocategoria delle dipendenze da sesso. Cfr. anche M.K. DHUFFAR - M.D. GRIFFITHS, *Systematic Review of Online Sex Addiction and Clinical Treatments Using CONSORT Evaluation*, in *Current Addiction Report*, 2015, n. 2, p. 164.

⁹⁴ I sintomi più caratterizzanti sarebbero: persistenza di impulsi e comportamenti sessuali ripetitivi; incapacità di controllo e di agire diversamente anche a fronte di conseguenze avverse; focalizzazione del tempo vissuto sull'attività sessuale. Il DSM-5-TR, pur non specificando la *sex addiction* o la dipendenza da pornografia come disturbo mentale, specifica che l'utilizzo eccessivo di Internet, ad esempio al fine di vedere pornografia *online*, pur non potendo essere considerato analogo all'*Internet gaming disorder*, necessita di maggiori ricerche (cfr. APA, *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*, cit., p. 916).

⁹⁵ Così la voce "6C72 Compulsive sexual behaviour disorder" dell'ICD-11. La versione aggiornata dell'ICD può essere agevolmente consultata alla URL: «<https://icd.who.int/en/>».

⁹⁶ Si vedano, a titolo esemplificativo: T. CANTELMÌ - A. D'ANDREA, *Fenomeni psicopatologici Internet-correlati*; K. YOUNG, *Internet Sex Addiction Risk Factors, Stages of Development, and Treatment*, in *American Behavioral Scientist*, 2008, vol. 52, n. 1, pp. 21-37; RIBOLDI - E. MAGNI, *Cybersex addiction: cause, sintomi, percorsi di autoterapia*, Angeli, 2020; P. LEVOUNIS - J. SHERER, *Technological Addictions*, American Psychiatric Publishing, 2021, pp. 25 e ss.

⁹⁷ Così, *ex multis*, S.W. KRAUS - V. VOON - M.N. POTENZA, *Should compulsive sexual behavior be considered an addiction?*, in *Addiction*, 2016, vol. 111, n. 12, pp. 2097 e ss.

patologico della pornografia digitale⁹⁸, nonché gli strumenti di *screening* che potrebbero applicarsi⁹⁹ e i possibili percorsi terapeutici¹⁰⁰.

In particolare, l'utilizzo problematico della pornografia digitale, inteso quale forma di dipendenza, si connoterebbe «da un lato [per] l'attaccamento anomalo al piacere e dall'altro [per] la perdita di controllo rispetto allo schema di comportamento che procura il piacere»¹⁰¹. Tra normale uso di pornografia e sviluppo di una patologia vi sarebbe un *continuum*¹⁰²: «Il soggetto, dalle iniziali fasi di sperimentazione in cui ha ancora una certa percentuale di governo comportamentale, giunge a fasi acute o subacute in cui il sintomo preminente è l'impulsività. L'agito impulsivo è un'improvvisa impazienza che si impadronisce dell'individuo e lo costringe a cambiare i propri programmi per rivivere la sensazione di piacere. In tale agito il governo del comportamento non avviene più come nella normalità dall'«alto verso il basso», bensì dal basso verso l'alto: non è più cioè la corticale del cervello, dove hanno sede ragione e senso critico, a stabilire le azioni da compiere, bensì sono le parti profonde dell'organo che prendono il sopravvento e orientano il comportamento. È sostanzialmente una coercizione al comportamento: il soggetto non pianifica il proprio comportamento, ma lo subisce»¹⁰³.

Il comportamento del «pornodipendente» si sostanzierebbe, dunque, nella spasmodica ricerca e nella prolungata fruizione di materiale pornografico, spesso accompagnate da stimolazione degli organi genitali (masturbazione), al fine di gratificare quegli impulsi sessuali che motivano il *retomane* e che esercitano una pressione tale da ridurre (biologicamente) la sua capacità di autocontrollo¹⁰⁴. L'inquadramento della patologia entro il costrutto della dipendenza sarebbe corroborato dai riscontri neuroscientifici poc'anzi accennati, essendovi evidenza del fatto che i meccanismi neuronali attivati dalla pornografia e interessati da un suo utilizzo

⁹⁸ Cfr. ad esempio AA.VV., *Physiological, Psychosocial and Substance Abuse Effects of Pornography Addiction: A Narrative Review*, in *Cureus*, 2023, vol. 15, n. 1 (reperibile online alla URL: «<https://www.cureus.com>»); R. ROSSI - S. ELEUTERI, *L'utilizzo della pornografia. Diffusione, uso problematico e possibili interventi*, in *Psicobiettivo*, 2021, vol. XLI, n. 2, pp. 42-43.

⁹⁹ Per un'elencazione dei modelli disponibili in letteratura e la correlata bibliografia scientifica, si veda: P. BERRETTA - A. MINUTILLO, *Cybersex*, in *Dipendenze da Internet - Rapporto ISTISAN 22/5*, p. 33 (reperibile online alla URL: «<https://www.iss.it/rapporti-istisan>»). Si rimanda, poi, a F. RIBOLDI - E. MAGNI, *Cybersex addiction*, in cui gli Autori realizzano una catalogazione puntuale delle diverse forme di *cybersex addiction*: da «onnipotenza», «da blocco evolutivo», «da oppositività», «da ansia prestazionale», «da narcisismo», «da incapacità di rapporto», «da isolamento», definendo per ciascuna di esse cause, sintomi e distinti percorsi terapeutici.

¹⁰⁰ Cfr. ad esempio: S. BOCCI BENUCCI - C. DI GESTO - S. GHINASSI - S. CASALE - G. FIORAVANTI, *Pornography use, problematic pornography use, impulsivity, and sensation seeking: a meta-analysis*, in *The Journal of Sexual Medicine*, 2024, Vol. 21, n. 10, p. 922 e ss.

¹⁰¹ F. RIBOLDI - E. MAGNI, *Cybersex addiction*, cit., p. 46.

¹⁰² Cfr. P. BERRETTA - A. MINUTILLO, *Cybersex*, cit., p. 32. Il procedimento di sviluppo di una *Internet sex addiction* è descritto in K. YOUNG, *Internet sex addiction*, cit., pp. 28 e ss. secondo distinte fasi («Discovery → Experimentation → Escalation → Compulsion → Hopelessness»).

¹⁰³ F. RIBOLDI - E. MAGNI, *Cybersex addiction*, cit., p. 47.

¹⁰⁴ *Ibidem*.

patologico sono quegli stessi che vengono in rilievo nel caso delle dipendenze comportamentali o da sostanza¹⁰⁵.

Si tratterebbe, in conclusione, di una “nuova” forma di dipendenza sessuale, con peculiarità proprie e diverse da quelle forme di dipendenza che potevano registrarsi prima dell’evoluzione digitale¹⁰⁶.

La relazione che intercorre tra pornografia digitale e attivazione del circuito di ricompensa¹⁰⁷ potrebbe, a ben vedere, evidenziare un fattore criminogenetico rispetto a

¹⁰⁵ Si vedano le conclusioni, al termine di una rassegna di diverse ricerche, in T. LOVE - C. LAIER - M. BRAND - L. HATCH - R. HAJELA, *Neuroscience of Internet Pornography Addiction: A Review and Update*, in *Behavioral Sciences*, 2015, n. 5, p. 413. Lo sviluppo patologico della visione della pornografia sarebbe, dunque, correlato ad una stimolazione e attivazione del “sistema di ricompensa”, specialmente nella parte della corteccia prefrontale e nell’amigdala; ad una successiva desensibilizzazione, dovuta alla ripetuta esposizione del materiale pornografico; ad una disfunzione nella parte prefrontale del cervello (cd. *hypofrontality*) e ad alterazioni nel sistema di connessione tra le componenti cerebrali, alle quali conseguirebbero l’incapacità di controllo degli impulsi; infine, ad un malfunzionamento nel meccanismo di autoregolazione dello stress. A tal proposito si veda anche: R. DE ALARCÓN - J.I. DE LA IGLESIA - N.M. CASADO - A.L. MONTEJO, *Online porn addiction: what we know and what we don’t. A systematic review*, in *Journal of Clinical Medicine*, 2019, vol. 8, n. 91, p. 7 (reperibile online sul portale: «mdpi.com»); E. LAMBIASE, *Pornografia online. Correlati neurologici, processi cognitivi e comportamentali di sviluppo e mantenimento*, in *Modelli della Mente*, 2019, n. 1, pp. 21 e ss.; L. MORGAN, *Addiction and expression*, cit., pp. 221 e ss.

¹⁰⁶ Cfr. in questo senso J. RIEMERSMA - M. SYTSMAN, *A New Generation of Sexual Addiction*, in *Sexual Addiction & Compulsivity*, 2013, vol. 20, n. 4, p. 307, in cui si distingue tra dipendenza sessuale “classica” e dipendenza sessuale “contemporanea”. Si definirebbe “classica” quella dipendenza la cui eziologia dovrebbe individuarsi in esperienze di abuso, in meccanismi di attaccamento insicuro e controllo impulsivo. Sarebbe correlata tipicamente ad un esordio graduale e associata ad altre forme di dipendenza, ad emozioni tossiche quali profonda vergogna e senso di svalutazione personale. La seconda (si veda in particolare pp. 311 e ss.) avrebbe, invece, un’eziologia diversa, contraddistinta da tre elementi caratterizzanti: “*chronicity, content, culture*”. Per *chronicity* si intende la ripetuta e cronica esposizione a materiale pornografico, suscettibile di provocare comportamenti compulsivi di ricerca secondo il meccanismo neuronale di ricompensa. Quanto al *content*, la Rete è in grado di offrire oggi una quantità e varietà di materiale pornografico accessibile senza precedenti: anche violenza, sadismo e masochismo sono spesso correlati a scene pornografiche. La possibilità di accedere a *chat rooms*, siti *Web* e gruppi *online*, mantenendo di fatto il proprio anonimato, consente tra l’altro di esplorare fantasie sessuali e scenari che nella realtà sarebbero stati difficilmente realizzati, favorendo così il proliferare di parafilie che altrimenti non si sarebbero sviluppate. Infine, questi due elementi verrebbero a combinarsi con la sessualizzazione della *culture*, suscettibile di normalizzare la tenuta di comportamenti sessualmente devianti e aggressivi.

¹⁰⁷ Si rimanda, per chiarezza e completezza argomentativa, a: G. WILSON, *Your brain on porn: Internet pornography and the emerging science of addiction*, Commonwealth Publishing, 2014, nonché a T. LOVE - C. LAIER - M. BRAND - L. HATCH - R. HAJELA, *Neuroscience of Internet Pornography Addiction*, cit., pp. 388 e ss., in cui gli Autori danno conto di un’ampia letteratura in argomento, sostenendo l’equiparazione della dipendenza da pornografia alle altre forme di dipendenza da sostanza o comportamentali. Per una panoramica sui meccanismi neurobiologici attivati dalla pornografia si veda: E. LAMBIASE, *Pornografia online*, cit., pp. 25-26, il quale riassuntivamente osserva: «In base ai risultati presentati in questi paragrafi è possibile rilevare che gli stimoli sessuali inducono l’attivazione neurale nel circuito della ricompensa (ad es. corteccia cingolata anteriore, striato ventrale, corteccia orbitofrontale), probabilmente a causa della via metabolica della ricompensa della dopamina. Quindi, l’ipotesi che il consumo della pornografia possa essere appetibile per la maggior parte degli uomini è confermata. Il valore appetitivo del materiale pornografico è ulteriormente sottolineato dal fatto che questi stimoli possono essere usati come stimoli incondizionati in esperimenti di apprendimento condizionato. Pertanto – similmente ad altre dipendenze – stimoli formalmente neutri diventano fattori scatenanti del comportamento di dipendenza. [...] Inoltre, i risultati

condotte sessualmente orientate. Infatti, il sistema di autogratificazione, una volta raggiunto un certo livello, si atrofizza per l'uso esagerato, determinando una *desensibilizzazione* ovvero una certa *tolleranza*, superabile con il ricorso a tipologie di immagini più soddisfacenti o qualitativamente più forti¹⁰⁸. La consolidazione di questo tipo di comportamento sembra, quindi, condizionare il cervello, che tende a adattarsi plasticamente a quella medesima esperienza, a ripercorrere continuamente gli stessi tracciati e a ricercare maggiori stimoli.

Si è sostenuto che la costante ricerca di novità e il bisogno di assestarsi su livelli di soddisfazione maggiore potrebbero spingere il consumatore di pornografia "generica" verso la visione di materiale estremo, socialmente riprovevole¹⁰⁹, *fetish*, *etc.*, tra cui anche pornografia violenta e la pedopornografia¹¹⁰, in grado di provocare esperienze emozionanti (non necessariamente piacevoli) alle quali il cervello umano associa – inconsciamente – l'eccitazione sessuale.

Il consumo eccessivo di pornografia sembrerebbe costituire, allora, un fattore di rischio non solo per comportamenti sessualmente aggressivi¹¹¹, ma anche per lo sviluppo di disturbi parafiliaci, essendo capace di deviare gli internauti verso la ricerca di materiale pedopornografico¹¹². Emergerebbe, infatti, dal punto di vista criminologico, la

relativi a una ridotta connettività prefrontale-striatale in soggetti con dipendenza da pornografia possono essere interpretati come un segno di un controllo cognitivo alterato sul comportamento di dipendenza».

¹⁰⁸ Cfr. G. WILSON, *Your brain on porn*, cit., p. 58.

¹⁰⁹ Ivi, pp. 32-34. Cfr. Anche: J.V. RAY - E.R. KIMONIS - M.C. SETO, *Correlates and Moderators of Child Pornography Consumption in a Community Sample*, in *Sexual Abuse: a Journal of Research and Treatment*, 2013, vol. 26, n. 6, pp. 523-545; A. VERZA, *Il danno culturale prodotto dalla normalizzazione delle pratiche di pedofilia e pedopornografia e i limiti del suo contrasto giuridico*, in *Politica e diritto*, 2013, n. 3, p. 384.

¹¹⁰ Cfr. ad esempio: WHITE PAPER ON CHILD SEX OFFENDERS, cit., p. 24: «il consumo regolare può così diventare compulsivo ed essere accompagnato da assuefazione e tolleranza, sintomi che portano ad una ricerca costante di novità per ritrovare sensazioni forti. Il piacere associato a una nuova, eccitante scoperta rafforza infatti in modo intermittente il comportamento [...] Spesso quindi il consumatore di pedopornografia arriva dal consumo di pornografia generica, mosso dalla ricerca di sensazioni sempre più forti, come riportano Ray, Kimonis, & Seto, (2013)». Più avanti (p. 28): «Anche nel caso della pedopornografia, la masturbazione ripetuta, associata a immagini di minori impegnati in attività sessuali, può portare allo sviluppo progressivo di un'eccitazione sessuale per tali immagini, o rinforzare un'attrazione sessuale per i bambini già presente. La visione ripetuta di pedopornografia desensibilizza i consumatori al tipo di pratiche sessuali presentate, abituandoli a percepirle come "normali"». In termini analoghi: F. FORTIN - S. PAQUETTE - B. DUPONT, *From online to offline sexual offending: Episodes and obstacles*, in *Aggression and Violent Behavior*, 2018, vol. 39, pp. 33-41.

¹¹¹ Sul punto si rilevano, tuttavia, anche opinioni discordi. Si è fatta strada, ad esempio, l'idea che la pornografia digitale possa aver tutt'altro effetto rispetto a fenomeni aggressivi, ossia quello di prevenire l'*acting out* offrendo al fruitore un'alternativa per soddisfare il proprio impulso sessuale. In altre parole, la pornografia avrebbe una funzione «catartica o sostitutiva». Tale tesi è ripresa da S. DELSIGNORE, *La detenzione di materiale pedopornografico e le problematiche del web*, in A. CADOPPI - S. CANESTRARI - A. MANNA - M. PAPA (a cura di), *Cybercrime*, cit., pp. 509-510, rifacendosi a D. VITTORIA, *Pedofilia, violenza e pornografia*, in L. DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), *La pedofilia. Aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici*, CEDAM, 1999, p. 42. Similmente anche M. BIANCHI, *La pedo-pornografia virtuale: alla ricerca di un bene giuridico. Fra difficoltà ermeneutiche e istanze politico-criminali*, in M. BIANCHI - S. DELSIGNORE (a cura di), *I delitti di pedopornografia fra tutela della moralità pubblica e dello sviluppo psico-fisico dei minori*, CEDAM, 2008, pp. 141 e ss.

¹¹² Recentemente anche F. FORTIN - S. PAQUETTE - B. DUPONT, *De la pornographie légale à l'agression sexuelle. Les scripts des activités des cyberdélinquants sexuels*, in *Criminologie*, 2017, vol. 50, n. 1, pp. 203 e ss. (versione

figura di un distinto tipo d'autore, il cui interesse sessuale per i minori si sviluppa nella Rete e a causa della Rete¹¹³, grazie all'ampia disponibilità di materiale e alla sua facilità di accesso¹¹⁴.

4.2. Impulsività, colpevolezza e sanzione nel caso dei reati cibernetici sessualmente connotati.

L'uso patologico della pornografia digitale, normalmente associato ad una maggiore predisposizione al rischio e ad una minore considerazione delle conseguenze negative della propria condotta¹¹⁵, data altresì l'efficacia disinibente della Rete e delle

originale del testo poi tradotto in inglese), in cui gli Autori rilevano un nesso sequenziale tra la fruizione di materiale pornografico generico, reperito in Internet; la deviazione verso materiale pedopornografico, per esplorazione e/o in modo non consapevole; l'ingresso nel circuito pedopornografico presente nella Rete; il contatto diretto con minori per reperire nuovo materiale e, solo in casi più rari, il passaggio in azione al di fuori del mondo virtuale. Di particolare interesse il rilievo secondo il quale il passaggio dalla pornografia generica a quella minorile potrebbe essere contrassegnato da una tappa intermedia, in cui l'utente prende visione di materiali (legali) categorizzati come "barely-legal" ("appena legale"), "teenager", "teen", etc. (ivi, p. 212). Quest'ultimo termine, nel linguaggio comune, significa "adolescente". Essendo, però, illecito il commercio e la diffusione di materiale pedopornografico, ad essere rappresentati sarebbero solo diciottenni e diciannovenni, sebbene accada di frequente che si possano scambiare per infra-diciottenni. È evidente, allora, che tale categoria sia costruita intorno al dubbio "maggiorrenne o minorenne?" e che, alimentando l'attrazione sessuale per soggetti giovani, essa rischi di instradare i suoi fruitori verso la parafilia.

¹¹³ Rispetto a questo gruppo di autori può dunque sostenersi che l'ampia disponibilità e varietà di materiale pornografico online, la possibilità di intrattenersi con altri internauti in comunicazioni disinibite e di esplorare – senza limiti – la propria sessualità, consente l'emersione e l'evoluzione di fantasie sessualmente eccitanti che, in assenza dell'Internet, non sarebbero sorte o non si avrebbe avuto modo di sviluppare. Cfr. *ad abundantiam*: J.A. KLOESS - A.R. BEECH - L. HARKINS, *Online Child Sexual Exploitation: Prevalence, Process, and Offender Characteristics*, in *Trauma, violence, & abuse*, 2014, vol. 15, n. 2, p. 132, ove sul punto viene riproposta la ricerca di E. QUAYLE - G. HOLLAND - C. LINEHAN - M. TAYLOR, *The Internet and offending behaviour: A case study*, in *The Journal of Sexual Aggression*, 2000, vol. 6, n. 1/2, pp. 78-96. Cfr. anche: E. QUAYLE - M. TAYLOR, *Child Pornography. An Internet Crime*, 2003, Routledge, pp. 171 ss.

¹¹⁴ Vi sarebbero, infatti, due distinti profili d'autore: il "pedophile online" e il "fantasy user". Le caratteristiche dei due sono state presentate Kimberley Young al 108° Annual Meeting (2000) della American Psychological Association. Cfr. K. YOUNG, *Profiling cybersex addiction and true online pedophilia among virtual sex offenders*, reperibile alla URL: «https://netaddiction.com/articles/eia_pedophilia_profile.pdf» (consultata il 20/12/2021). Cfr. anche: ID., *Profiling online sex offenders, cyber-predators, and pedophiles*, in *Journal of Behavioral Profiling*, 2005, vol. 5, n. 1 (reperibile online sul sito «netaddiction.com»). Nel caso del *fantasy user* si tratterebbe di individui che solo in rari casi cercheranno un contatto diretto con il minore al di fuori dell'Internet (cfr. K. YOUNG - M. PISTNER - J. O'MARA - J. BUCHANAN, *Cyber Disorders: The Mental Health Concern for the New Millennium*, in *CyberPsychology & Behavior*, 1999, vol. 2, n. 5, p. 478) in quanto lo scopo principale della fruizione di materiale pedo-pornografico sarebbe quello di raggiungere l'orgasmo a seguito di masturbazione (a differenza dei "contact driven user", che sarebbero orientati ad un contatto fisico con il minore. Così: P. BRIGGS - W.T. SIMON - S. SIMONSEN, *An Exploratory Study of Internet-Initiated Sexual Offenses and the Chat Room Sex Offender: Has the Internet Enabled a New Typology of Sex Offender?*, in *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 2011, vol. 23, n. 1, pp. 85 e ss.).

¹¹⁵ Questi i sintomi indicati dall'ICD-11 alla voce "Compulsive Sexual Behaviour Disorder". Si veda anche: AA.VV., *Internet Addiction Disorder o Internet Related Psychopathology*, cit., pp. 362-363, in cui gli Autori riferiscono che, rispetto ai soggetti con *cyber*-dipendenze (specialmente da utilizzo di pornografia), sarebbe riscontrabile sul piano neurocognitivo e di *neuroimaging* un deficit di *decision-making*, ossia la riduzione nella

comunicazioni tecno-mediate, potrebbe dunque favorire il passaggio dalla visione di materiale pornografico “lecito”, facilmente fruibile *online*, alla tenuta di comportamenti penalmente rilevanti¹¹⁶, ovvero alla produzione di pornografia “illecita” (tale per essere stata acquisita in modo coartante o decettivo del soggetto raffigurato, ovvero per il suo stesso contenuto, in caso di pornografia minorile). Si pone, allora, la questione di valutare quali siano le ricadute in termini di rimproverabilità, esigibilità, imputabilità di un autore criminale che sia affetto da una patologia correlata al *cybersex* e/o alla pornografia (intesa come dipendenza da pornografia digitale ovvero come suo utilizzo compulsivo), che mostri i tratti tipici del *craving* (ovvero «un’attrazione incontenibile»¹¹⁷) e delle crisi di astinenza, versando in una condizione di fragili capacità decisionali, intellettive e volitive che, come appena indicato, è generalmente associata al disturbo.

Nei casi di *Image-based sexual abuse*, si tratta, a ben vedere, di un rapporto del tutto peculiare, in quanto il *retomane* che commette un reato cibernetico a sfondo sessuale non sperimenta alcuna alterità sostanziale tra materiale patologizzante e oggetto della condotta criminale, passando da un utilizzo patologico di pornografia presente sul *Web* ad un utilizzo di pornografia non consensuale. In altre parole, l’impulso a vedere pornografia caratterizza tanto la patologia quanto il reato.

Oltre la componente impulsiva a vedere nuovo materiale pornografico, che accomuna il porno-dipendente al *cyber*-criminale, occorre tener conto anche della suscettibilità disinibente della Rete e delle comunicazioni tecno-mediate rispetto alla tenuta di comportamenti aggressivi. Una duplicità di impulsi, quindi: l’uno *ab interno* (di natura sessuale), l’altro *ab externo* (le caratteristiche della Rete e delle ICT)¹¹⁸.

Per la comunanza d’oggetto tra delitto e patologia, il caso del pornodipendente che, avvalendosi di tecnologie di comunicazione, si procura dalla vittima, previa costrizione o assunzione di identità fittizia, materiale pornografico autoprodotta è

capacità di prendere decisioni differenti anche quando quelle negative fossero evidenti. Sembrerebbe, infatti, che la dipendenza *Internet*-correlata sia associata ad una riduzione del controllo prefrontale sulle funzioni esecutive, al pari di quanto avviene con tutte le patologie da *addiction*. In modo analogo: E. LAMBIASE, *Pornografia online*, cit., p. 26; A. GOLDSMITH - D.S. WALL, *The seductions of cybercrime*, cit., p. 106.

¹¹⁶ Cfr. ad esempio: M. SHARPE - D. MEAD, *Problematic Pornography Use: Legal and Health Policy Considerations*, in *Curr. Addict. Rep.*, 2021, vol. 8, n. 4, pp. 556 e ss.; AA.VV., *Is Adolescents’ Cyber Dating Violence Perpetration Related to Problematic Pornography Use? The Moderating Role of Hostile Sexism*, in *HEALTH COMMUNICATION*, gennaio 2024, pp. 1-11, in cui si evidenzia, tra l’altro, che la preesistenza di stereotipi di genere possano influire, nel senso di amplificare o diminuire, sull’efficacia criminologica e patologica della pornografia; AA.VV., *Physiological, Psychosocial and Substance Abuse Effects of Pornography Addiction*, in cui gli Autori correlano l’incremento di *cybercrimes*, come *cyber stalking* e pedofilia, alla dipendenza da pornografia.

¹¹⁷ Per una definizione più accurata si rimanda a: G. CAVIGLIA - R. PERRELLA, *Dipendenza da Internet*, cit., p. 13. Il *craving*, inteso come desiderio compulsivo o preoccupazione fissa verso l’utilizzo di pornografia, è secondo molti una componente dell’uso problematico della pornografia. Cfr. ad esempio: AA.VV. *Desire thinking and craving as predictors of problematic Internet pornography use in women and men*, in *Addictive Behaviors*, 2023, vol. 136, pp. 1-11.

¹¹⁸ Per una classificazione delle tipologie di impulsi si rimanda a D. PIVA, *Le componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena*, Jovene, 2020, pp. 28 e ss. La qualificazione *ab interno* e *ab externo* è in questa sede riproposta senza che vi sia piena coincidenza con le categorie descritte nella monografia.

apparentemente analogo¹¹⁹ all'ipotesi del tossicodipendente che, commettendo un furto, una rapina o un'estorsione, si procura denaro per l'acquisto dello stupefacente. In entrambi i casi, i soggetti agenti sono mossi dalla necessità di soddisfare la propria dipendenza e a tal fine è preordinata l'azione criminosa.

Per quanto concerne il *retomane* delinquente, tuttavia, la vittima rappresenta idealmente colui che dispone materialmente dell'oggetto della sua dipendenza (le immagini pornografiche), sicché tra condotta criminosa e assecondamento del vizio c'è un rapporto eziologico diretto e immediato. Nel caso del tossicodipendente, autore di reati contro il patrimonio, invece, la condotta ricade generalmente su soggetti diversi, dai quali il reo si procura il denaro o le utilità che, successivamente, scambierà per l'acquisto della sostanza stupefacente (ma che, ipoteticamente, potrebbe anche destinare a scopi diversi).

Inquadrato il fatto in questi termini, è evidente che l'utilizzo psicopatologico di pornografia digitale possa rilevare in termini di imputabilità, in quanto potrebbe privare il soggetto della normale capacità di intendere e di volere. Infatti, il *retomane* potrebbe essere nel concreto incapace di "intendere", perché incapace di «rendersi conto del significato del proprio comportamento e di valutarne conseguenze e ripercussioni»; ovvero incapace di "volere", laddove l'impulso a vedere materiale pornografico appaia di consistenza, intensità e gravità tale da scemare grandemente o escludere la capacità di autodeterminarsi «in modo coerente ai valori di cui è portatore» e «di controllare gli impulsi ad agire»¹²⁰.

Sembra, dunque, che alla psicopatologia correlata al *cybersex* e/o alla pornografia, una volta riconosciuta come "infermità", possano essere applicati gli artt. 88 e 89 c.p.¹²¹. Peraltro, rispetto alla "dipendenza da pornografia", pur nell'affinità nosografica con alcolismo e tossicodipendenza, non trovano applicazione le deroghe previste in tema di imputabilità dagli artt. 91 e ss. del codice, trattandosi di norme soggette ad interpretazione restrittiva, né, tanto meno, il regime degli stati emotivi o passionali, di cui all'art. 90 c.p.

Come affermato dalla Sezioni Unite "Raso", infatti, «i disturbi della personalità, come in genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand'anche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle "malattie" mentali,

¹¹⁹ Sebbene le dipendenze comportamentali presentino caratteri simili a quelle da sostanza, la giurisprudenza tende a negare l'equiparazione tra le due categorie. Sul punto si rimanda a S. ARCIERI, *La dipendenza è una malattia del cervello?*, in *Dir. pen. e uomo*, 2020, n. 9, p. 31. Se ne discute in relazione alla ludopatia in D. PIVA, *La ludopatia da realtà diagnosticabile a realtà giudicabile*, in *Riv. it. Med. Leg.*, 2021, n. 1, pp. 165 e ss.; M. BERTOLINO, *L'imputabilità secondo il codice penale. Dal codice rocco alla legge delega del 2017: paradigmi, giurisprudenza, commissioni a confronto*, in questa Rivista, febbraio 2020, p. 19.

¹²⁰ Così: Cass. Pen., Sez. Un. "Raso", 25/01/2005, (ud. 25/01/2005, dep. 08/03/2005), n. 9163, § 5.1, reperibile anche in *Cass. pen.*, 2005, n. 6, pp. 1851 e ss. con nota di G. FIDELBO, *Le Sezioni unite riconoscono rilevanza ai disturbi della personalità*, cit., pp. 1873 e ss. In senso concorde cfr. Daniele Piva, in *Le componenti impulsive della condotta*, cit., pp. 97-98, il quale sostiene che le componenti impulsive possano assurgere a parametro "definitorio" dello stesso art. 85 c.p. in rapporto alla capacità di volere.

¹²¹ A tal proposito, cfr. P. GALDIERI, *Il diritto penale dell'informatica*, cit., p. 288, secondo il quale: «Si può già allo stato affermare che, proprio in considerazione dei recenti studi, sia necessario verificare caso per caso se l'uso delle tecnologie determini un vizio suscettibile di valutazione giuridica».

possono costituire anch'esse "infermità", anche transeunte, rilevante ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., ove determinino lo stesso risultato di pregiudicare, totalmente o grandemente, le capacità intellettive e volitive. Deve, perciò, trattarsi di un disturbo idoneo a determinare (e che abbia, in effetti, determinato) una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente o in grave misura), che, incolpevolmente, rende l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, e conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente, autodeterminarsi»¹²².

Pur non disponendo di rigide e predeterminate categorie nosografiche¹²³, la letteratura scientifica che analizza le caratteristiche, l'eziologia e il trattamento delle IRP, appare oramai cospicua ed è possibile ravvisare un generalizzato apprezzamento medico-diagnostico del fenomeno entro le categorie della dipendenza o del comportamento compulsivo. Qualora un esperto, intervenuto nel giudizio ai sensi dell'art. 220 c.p.p., riconducesse il fatto concreto entro quelle dinamiche, accertando un nesso eziologico tra la psicopatologia correlata al *cybersex* e/o alla pornografia e il reato cibernetico sessualmente connotato, il giudice potrebbe certamente utilizzare questo contributo conoscitivo per orientare la propria decisione. Non è da escludersi che l'esistenza della psicopatologia in esame possa costituire un fattore causale o concausale rispetto alla commissione di reati posti in essere anche al di fuori della Rete, con modalità "tradizionali"¹²⁴. Tuttavia, tale nesso di interdipendenza fra reato e disturbo mentale è più evidente quando l'oggetto della dipendenza e quello del reato coincidono, come, appunto, nel caso del dipendente da pornografia che tiene una condotta criminosa al fine di reperire materiale pornografico.

Nei casi in cui la "dipendenza da pornografia" si intreccia con il disturbo parafilico, il nesso di condizionamento tra psicopatologia e commissione di reati assume profili ancor più critici. Per quanto riguarda la pornografia non consensuale raffigurante adulti, l'offesa ai beni giuridici dipende dall'assunzione di particolari modalità aggressive che, pur essendo determinate o stimulate dalla "malattia" mentale, costituiscono epifenomeni solo eventuali: non ogni porno-dipendente commette reati

¹²² Sez. Un. "Raso", § 15.0.

¹²³ Come si diceva poc'anzi, il noto DSM-V non contiene alcun riferimento al fenomeno. Diversamente, il *cybersex* e la visione di pornografia, secondo l'ICD-11, potrebbero rappresentare manifestazioni di un "comportamento sessuale compulsivo". Sulla collocazione nosografica della "dipendenza da pornografia", si veda anche AA.VV., *Which conditions should be considered as disorders in the International Classification of Diseases (ICD-11) designation of "other specified disorders due to addictive behaviors"?*, in *Journal of Behavioral Addictions*, 2022, vol. 11, n. 2, in particolare p. 153, secondo i quali il *Pornography-use disorder* dovrebbe essere incluso nella categoria "other specified disorders due to addictive behaviors" (codice: 6C5Y). In ogni caso, rilevano gli Autori, il disturbo correlato alla visione di pornografia potrebbe al momento essere diagnosticato come "compulsive sexual behaviour disorder", seppure la diagnosi di "dipendenza" sarebbe meglio adeguata a chi soffre solamente di un impulso a vedere pornografia (spesso accompagnata da stimolazione autoerotica, ma senza altri comportamenti compulsivi).

¹²⁴ È il caso, non infrequente, del ludopatico che ponga in essere reati patrimoniali per procacciarsi denaro e poter giocare *online*. Sugli orientamenti giurisprudenziali circa il trattamento riservato al ludopatico che commette reati per assecondare il vizio, si rimanda a D. PIVA, *La ludopatia da realtà diagnosticabile a realtà giudicabile*, cit., pp. 165 e ss.

per ottenere materiale erotico da altri soggetti. Rispetto, invece, alla pornografia minorile, possono anche rilevare condotte che rientrano, da un punto di vista medico, nella stessa sintomatologia del disturbo. Si pensi, ad esempio, all'acquisto, la detenzione, la visualizzazione intenzionale di pornografia minorile di cui all'art. 600-*quater* c.p.: in tali casi, l'agire criminoso coincide con gli stessi comportamenti che causano e alimentano la dipendenza. Punire il *retomane* per aver acquistato *online* e aver fatto uso del materiale pornografico di cui è dipendente sarebbe, quindi, come punire il tossicodipendente per l'uso personale della sostanza drogante¹²⁵.

Occorre ammettere, tuttavia, che in assenza di un inquadramento nosografico ancora definito dell'utilizzo patologico di pornografia (come dipendenza o disturbo compulsivo) e di una legge scientifica chiara, tale da ricondurre questa psicopatologia entro il quadro del vizio di mente, appare poco probabile che in sede processuale il giudice faccia valere l'inimputabilità, totale o parziale, del porno-dipendente. Rimarrebbe, ciò nonostante, possibile dare rilevanza agli effetti patologici connessi all'abuso o uso compulsivo di pornografia digitale sul piano dell'effettiva capacità dell'autore del reato di autodeterminarsi e agire diversamente¹²⁶. L'inesigibilità, «principio immanente al sistema penale»¹²⁷ che integra il giudizio di colpevolezza¹²⁸, costituisce infatti il terreno elettivo in cui dare riscontro «alle caratteristiche personologiche del soggetto» e a quelle «situazioni di fatto eccezionali che condizionano»¹²⁹ l'agire criminoso e la capacità del soggetto agente di rispettare le regole di condotta imposte dall'ordinamento¹³⁰.

¹²⁵ Il problema rischia, tuttavia, di essere aggirato, laddove si sostenga che il *retomane* – pur esente da pena rispetto ai fatti di acquisto, detenzione, accesso di materiale pedopornografico eziologicamente determinati dal disturbo – sarebbe comunque punibile ex art. 600-*quater* c.p. per l'utilizzo di immagini e rappresentazioni pedo-pornografiche che, collocandosi temporalmente in una fase anteriore allo sviluppo della dipendenza o della stessa parafilia, ne hanno poi determinato l'insorgere. Si sostiene, infatti, che l'impulso irresistibile esclude un *deficit* di colpevolezza laddove l'agente non «abbia colpevolmente dato causa alla sua insorgenza o non ne abbia potuto prevedere *ex ante* gli effetti» (D. PIVA, *Le componenti impulsive della condotta*, cit., p. 399).

¹²⁶ In modo analogo, D. PIVA, *Le componenti impulsive della condotta*, cit., p. 108, sostiene che gli stati emotivi e passionali, irrilevanti ai fini della imputabilità, potrebbero – invece – rilevare nell'ambito dell'art. 42 c.p., come causa di esclusione della colpevolezza: «Una menomazione dei freni inibitori innescata da uno stato emotivo o passionale che determini in concreto il sopravvento di componenti meramente impulsive potrebbe incidere sul disvalore soggettivo del reato, a prescindere dai profili di imputabilità: in altri termini, una situazione psicologicamente anomala può incidere sul giudizio di colpevolezza sotto forma di inesigibilità o ridotta esigibilità del comportamento doveroso».

¹²⁷ Il riferimento è alle note Sezioni Unite "Fiavola": 26/11/2020 (dep. 16/03/2021), n. 10381, Pres. Cassano, rel. Fidelbo, ric. Fiavola.

¹²⁸ Cfr. D. FALCINELLI, *Elogio dell'inesigibilità. Le scusanti come metodo di scrittura costituzionale dell'illecito penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2021, n. 3, p. 905.

¹²⁹ *Ibidem*.

¹³⁰ Rimane fermo – è il caso specificare – che l'accertamento del disturbo non coincide con la prova dell'inimputabilità, occorrendo pur sempre verificare che l'impulso derivante dalla patologia fosse nel concreto non dominabile. Sul tema si rimanda a D.S. SIDHU, *Criminal law & addiction*, in *North Carolina Law Review*, 2021, vol. 99, n. 4, in particolare p. 1124, ove viene richiamata la sentenza *United States v. Black*, 116 F.3d 198, 201 (7th Cir. 1997), con la quale la Corte americana ha escluso che la prova circa il disturbo parafiliaco dell'imputato escluda, per ciò solo, la "capacità di volere" rispetto alla commissione di reati di pornografia minorile.

Ove non si facessero valere la inimputabilità e la inesigibilità, come ultima istanza il giudice potrebbe rilevare condizionamenti psicopatologici nell'agire del reo, pur senza un riscontro medico-diagnostico della dipendenza da pornografia, ai fini delle più eque scelte sanzionatorie. L'esistenza di un disturbo correlato alla pornografia potrebbe, dunque, quantomeno proporsi nell'ambito delle circostanze attenuanti¹³¹ o in quello dei criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 c.p.¹³².

Laddove sia emerso, in sede processuale, un procedimento motivazionale alterato, dovuto all'insorgenza di un disturbo correlato alla visione di pornografia, il giudizio penale potrebbe rappresentare l'opportunità, per l'autore di reato, per prendere contezza del proprio disturbo e, mediante la pena, reintrodursi nella società¹³³. Specialmente nei confronti di chi, prima d'esser carnefice, è vittima di sé stesso e dei propri impulsi, è bene riaffermare la validità di quegli strumenti sanzionatori che tendono efficacemente alla reintegrazione e al recupero del condannato.

Di qui la necessità di adottare modelli e strumenti sanzionatori alternativi al carcere¹³⁴, come, ad esempio, la volontaria sottoposizione a percorsi progettati per il recupero dei soggetti dipendenti da pornografia. Anche in assenza di un inquadramento nosografico definitivo della psicopatologia correlata al *cybersex* e/o alla pornografia, sarebbe, infatti, possibile predisporre percorsi di questo tipo, visto che nei giudizi che riguardano gli *Image-based sexual abuse*, abbia influito o meno la sussistenza di un disturbo comportamentale, rileva sempre un utilizzo distorto di pornografia, vuoi perché è stata carpita con coercizione o decezione della vittima, vuoi perché raffigura soggetti minorenni.

Del resto, programmi simili sono già previsti in caso di condanna per reati a sfondo sessuale, sia dal codice, per l'applicazione della sospensione condizionale, sia dalle norme sull'ordinamento penitenziario, per l'accesso ai benefici penitenziari¹³⁵. Si tratterebbe, quindi, di estendere il "trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno" anche al condannato che manifesta i segni di un disturbo correlato alla pornografia, per consentirgli di beneficiare della sospensione condizionale, ottenere benefici penitenziari se detenuto, e, soprattutto, per chiedere una pena sostitutiva, tra le cui prescrizioni obbligatorie (per questa categoria di reati) potrebbe prevedersi

¹³¹ In eventuale equivalenza o prevalenza di altre circostanze aggravanti, come quella per ingente quantità prevista dall'art. 600-*quater* c.p., circostanza che – invece di aggravare il fatto – potrebbe essere riconosciuta come un'evidenza della dipendenza da materiale pornografico.

¹³² Si rimanda, sul punto, a D. PIVA, *Le componenti impulsive della condotta*, in particolare pp. 341 e ss.

¹³³ Perché si dia davvero quello che il Carrara definiva l'obiettivo della "scienza criminale": «Sottrarre l'uomo alla tirannia degli altri, di aiutarlo a sottrarsi dalla tirannia di sé stesso e delle proprie passioni». F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, vol. I., VI ed., 1897, p. 11.

¹³⁴ Si condivide quanto osservato in M. BOTTO, *Le molestie sessuali "dentro" e "fuori" dal confine dell'art. 609 bis c.p.*, p. 54: «L'ambito delle molestie sessuali si pone come un terreno in cui il paradigma della giustizia riparativa potrebbe forse sortire effetti addirittura migliori rispetto a quello penal-punitivo classico, considerata la natura socio-culturale di tali comportamenti e il fatto che sovente si assiste ad una diversa percezione della portata offensiva della condotta da parte dell'autore e della vittima».

¹³⁵ Vi è però una differenza. Mentre il combinato disposto degli artt. 13-*bis* e 4-*bis*, c. 1-*quinq*ues, l. 354/1975 comprende sia i reati di cui agli artt. 609-*bis* e ss. che quelli di cui agli artt. 600-*ter* e ss., l'art. 165, c. 5, c.p. non include i reati di pedopornografia.

l'attuazione di un percorso di ripresa. In tal modo, quel nesso di condizionamento tra patologia e reati di pornografia, che in sede di cognizione l'ordinamento ha ignorato per non avere – esso – incidenza sulla capacità di intendere e di volere, potrebbe in *extremis* rilevare ai fini del recupero del reo.

4.3. La politica criminale nel contrasto agli Image-based sexual abuse.

Si è detto in precedenza che il mito della neutralità dell'Internet e delle ICT impedisce di riconoscere seriamente la loro incidenza sul fatto criminoso e non consente, in conseguenza, l'adozione di una strategia preventiva specificamente diretta al fenomeno dell'*Image-based sexual abuse*. Ignorando l'esistenza di fattori che determinano o, comunque, agevolano l'assunzione di comportamenti devianti *online*, il *sex offender* diviene il "mostro" di turno, il nemico¹³⁶ da reprimere e neutralizzare¹³⁷. Sembra, infatti, radicata una logica espiatoria¹³⁸, secondo la quale basta isolare l'autore di reato per epurare la società dal male che opera in essa. Additare il pedo-pornografo, il pedofilo, il molestatore sessuale come i "responsabili del male *tout court*"¹³⁹ e gridare al successo ad ogni condanna (perché si è retribuito il criminale per il male commesso¹⁴⁰) non fa altro, però, che anestetizzare la società «da qualsiasi interrogativo sulle precondizioni della criminalità (e, dunque, sulle esigenze della prevenzione primaria), come pure sui criteri di risposta al reato davvero in grado di produrre effetti stabili nel tempo circa la prevenzione generale»¹⁴¹. L'aumento dei tassi criminosi e l'evidente fallimento di una strategia preventiva incentrata, solo, sulla minaccia di pena¹⁴² e sulla neutralizzazione

¹³⁶ Si ravvisano, infatti, tutti quegli elementi di un diritto penale del nemico indicati da M. DONINI, *Il diritto penale di fronte al «nemico»*, in *Cass. pen.*, 2006, n. 2, pp. 735 e ss.

¹³⁷ Cfr. sul punto A.M. RUGGERI, *Diritto penale del nemico e reati sessualmente connotati*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2020, n. 2, pp. 908 e ss.

¹³⁸ Cfr. E. NAEGELI, *Il male e il diritto penale*, in L. EUSEBI (a cura di), *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Giuffrè, 1989, pp. 57 ss.; R. BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2016, n. 1, pp. 101 e ss.; nonché i contributi presenti in G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. PROVERA - A. VISCONTI (a cura di), *L'ombra delle "colonne infami". La letteratura e l'ingiustizia del capro espiatorio*, Vita e Pensiero, 2022.

¹³⁹ Cfr. L. EUSEBI, *Pena e perdono*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2019, n. 3, p. 1147.

¹⁴⁰ Ristabilendo, in sostanza, la giustizia mediante la legge del taglione. Sul superamento di questa impostazione kantiana si rimanda, *ex multis*, a M. DONINI, *Responsabilità-e pena da Kant a Nietzsche la decostruzione del rimprovero*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2020, n. 4, pp. 1699 e ss. Circa la proposta di limitare quegli strumenti repressivi che, invece di promuovere la riparazione degli effetti del reato, moltiplicano la sofferenza, aggiungendo male al male, cfr. ID., *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs. riparazione interpersonale*, in *Cass. pen.*, 2022, n. 6, pp. 2027 e ss.; ID., *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2013, n. 3, pp. 1162 e ss.; ID., [Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio](#), in *Dir. pen. cont.*, 2015, n. 2, pp. 236 e ss.

¹⁴¹ L. EUSEBI, *Pena e perdono*, cit., p. 1146; ID., *Prevenzione e garanzie*, cit., p. 287.

¹⁴² Sarebbe, infatti, ravvisabile uno stretto legame tra inefficacia deterrente della pena ed il proliferare dei *cybercrimes*. Il sostanziale anonimato in Rete e le caratteristiche dell'Internet renderebbero remota l'ipotesi di una sanzione penale, così favorendo l'assunzione di comportamenti criminosi nella logica di un bilanciamento economico tra costi e benefici. Cfr. A. BOSSLER, *Contributions of criminological theory to the*

dei condannati, dovrebbero persuadere il legislatore ad individuare il fulcro della politica criminale non nell'utilizzo del diritto penale, quanto piuttosto «nell'agire sui presupposti di ordine economico, culturale, psicopatologico e sociale che fungono da elementi facilitatori»¹⁴³ delle condotte criminose.

Per contrastare efficacemente la commissione dei reati di pornografia, connotati da forte impulsività e che potrebbero, tra l'altro, costituire l'epifania di un disturbo psicopatologico (del tipo di una patologia correlata al *cybersex* e/o alla pornografia), occorre necessariamente interessarsi della loro criminogenesi. Ciò implica, inevitabilmente, fare i conti con il dilagare di una concezione permissiva e consumistica della sessualità¹⁴⁴ e, più nello specifico, assumere un atteggiamento meno lassista nei confronti del consumo di pornografia digitale, tale che non se ne minimizzino gli effetti né vi si rassegni.

Acquisito, infatti, che l'abuso di pornografia digitale, anche solo "generica", potrebbe avere effetti criminogenetici rispetto alla commissione di reati a sfondo sessuale (cibernetici o meno) e stabilito che il fulcro della politica criminale dovrebbe essere l'intervento sui fattori criminogenetici, si deduce, nel rigore del sillogismo, che la prevenzione primaria dovrebbe rivolgersi all'uso e/o abuso della pornografia digitale¹⁴⁵.

understanding of cybercrime offending and victimization, in R. LEUKFELDT - T.J. HOLT (a cura di), *The human factor of cybercrime*, cit., p. 29; G. FIORINELLI, *La violenza mediata dalla tecnologia*, cit., in particolare p. 64 e ss.

¹⁴³ L. EUSEBI, *Senza politica criminale non può darsi diritto penale. L'essere e il dover essere della risposta ai reati nel pensiero di Massimo Pavarini*, in *CRIMINALIA*, 2015, p. 471. Sull'esigenza di intervenire soprattutto sui fattori criminogenetici, si veda, *ex multis*: ID., *Crisi del sistema di giustizia penale e percorsi di riforma. Politica criminale e riforma del diritto penale*, in *Democrazia e diritto*, 2000, fasc. 2, pp. 114 e ss.; ID., *La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa?: sul rapporto fra riforma penale e rifondazione della politica criminale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, n. 1, pp. 76 e ss.; ID., *"Gestire" il fatto di reato. Prospettive incerte di affrancamento dalla pena "ritorsione"*, in C. PALIERO - F. VIGANÒ - F. BASILE - G. GATTA, *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Giuffrè, 2018, pp. 223-250. Sul punto, si ritiene utile il richiamo al contenuto e ai riferimenti bibliografici presenti in M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale*, cit., p. 86, nota 27.

¹⁴⁴ Si rimanda sul punto a E. LAMBIASE, *Pornografia online*, p. 26.

¹⁴⁵ L'argomento è stato profusamente trattato anche da Giovanni Fiandaca, in *Problematica dell'osceno e tutela del buon costume*, CEDAM, 1984. In quella monografia, l'Autore aveva respinto l'idea di una possibile interdipendenza tra fruizione di materiale pornografico, o pubblica dissolutezza, e proliferazione della criminalità (si veda in particolare pp. 116 e ss.). Ciò, in particolare, al fine di escludere la "dannosità sociale" della pornografia e, conseguentemente, l'opportunità di una tutela del «buon costume», inteso come bene strumentale alla salvaguardia di beni finali. Tale tesi, a nostro parere, non sembra oggi più sostenibile, avendo perso valore, nel tempo, la base scientifica sulla quale poggiava l'impianto argomentativo. A tal proposito occorre osservare, in primo luogo, che sarebbe mutato il fenomeno di riferimento: come abbiamo visto la pornografia digitale presenta caratteristiche peculiari, non equiparabili a quelle del materiale erotico "tradizionale" (in uso al tempo della monografia). In secondo luogo, la letteratura scientifica ha negli anni evidenziato uno stretto legame tra pornografia e comportamenti devianti, tra i quali anche di rilevanza penale (d'altronde – come lo stesso Autore lamentava – nel 1984 gli studi sul tema erano ancora pochi). Lo stesso «rapporto Nixon», commissionato dal governo americano e citato da Fiandaca (a p. 122 e ss.) a sostegno della propria tesi, fu succeduto nel 1986 da un secondo rapporto sotto la presidenza Reagan, il «Meese report», che giungeva a conclusioni diametralmente opposte e contrarie a quelle indicate nel «rapporto Nixon», valorizzando quindi l'idea di una eziologia, prima confutata, tra pornografia e criminalità.

Occorre, dunque, ipotizzare una serie di interventi di prevenzione primaria, da articolarsi necessariamente su più piani: quello educativo-culturale e politico-sociale e quello coinvolgente i settori dell'ordinamento, diversi dal penale, che individuano norme giuridiche specificamente orientate a ostacolare l'operatività dei menzionati fattori criminogenetici¹⁴⁶.

È chiaro che la messa al bando di ogni rappresentazione pornografica scadrebbe in un paternalismo giuridico eccessivo e anacronistico. Essere contro l'abuso di pornografia non vuol dire però, per ciò solo, farsi promotori di una morale ultrafemminista, paternalista o censoria: «Si può coerentemente essere, ad esempio, sia anti-censura che anti-pornografia, ritenendo che i mali della pornografia non possano essere risolti attraverso una (controproducente) censura istituzionale, ma solo attraverso una più diffusa pubblica presa di coscienza dei suoi meccanismi e presupposti»¹⁴⁷. Del resto, nella costanza di un generalizzato disinteresse riguardo agli effetti negativi della pornografia si assiste alla proliferazione di materiale pornografico¹⁴⁸, ad un abbassamento nella soglia d'età rispetto alla prima esposizione (si ritiene, attualmente, che il 30% dei minori tra 11 e 12 anni faccia già uso di pornografia *online*¹⁴⁹) e ad una vera e propria sponsorizzazione dei contenuti pornografici (si pensi, ad esempio, alla liberalizzazione dei contenuti da parte di uno dei siti pornografici più visualizzati al mondo, *PornHub*, che durante i mesi più duri di *lockdown*, nella primavera del 2020, aveva reso gratuito l'abbonamento *premium*, con grande eco da parte dei mass media).

Appare necessario, allora, in primo luogo, promuovere una diffusa e corretta informazione in merito alle possibili conseguenze negative della pornografia (in particolare, riguardo alle sue potenzialità psicopatologiche¹⁵⁰); alla dannosità di

¹⁴⁶ Cfr. L. EUSEBI, *Appunti critici su un dogma: prevenzione mediante retribuzione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2006, n. 4, p. 1164.

¹⁴⁷ A. VERZA, *Amico porno, nemica pornografia: la tattica dell'arrocco*, in *Ragion pratica*, vol. 2, dicembre 2005, p. 548. Cfr. anche ID, *Il dominio pornografico*, in particolare pp. 59, 134, 204 e ss.

¹⁴⁸ Secondo il *Financial Times* la soc. "MindGeek", a lungo proprietaria di alcuni dei siti pornografici più visualizzati (ossia *PornHub*, *Youporn* e *Redtube*), nel 2018 avrebbe registrato più di 460 milioni di dollari di ricavi, con oltre 115 milioni di visitatori ogni giorno. Si stima, inoltre, che sui *Web-server* della società verrebbero caricati circa 15 terabytes di video pornografici al giorno, ossia quasi la metà del totale di contenuti presenti su Netflix (cfr. P. NILSSON, *MindGeek: the secretive owner of Pornhub and RedTube*, in *Financial Time*, London, 17 dicembre 2020, reperibile *online* alla URL: «<https://www.ft.com/content/b50dc0a4-54a3-4ef6-88e0-3187511a67a2>» - consultato il 10/05/2022). Secondo, invece, il rapporto Censis-Bayer del 2019 "sui nuovi comportamenti sessuali degli italiani", «il 61,2% dei 18-40enni (dato che diventa il 68,3% tra i 18-25enni) guarda video porno da solo; il 25,2% dei 18-40enni e il 20,2% dei più giovani li guarda in coppia» (reperibile sul sito: «www.censis.it» - consultato il 23/01/2023).

¹⁴⁹ Cfr. S. MEDETTI, *La pornografia fa scuola tra gli adolescenti. Come impedire che la prendano a modello*, sul quotidiano *La Repubblica*, 29 marzo 2022, reperito *online* alla URL: «https://www.repubblica.it/moda-e-beauty/2022/03/29/news/pornografia_adolescenti_parenting-339694662/» (consultato il 9/09/2022).

¹⁵⁰ In questo senso si esprime anche A. MINUTILLO - P. BERRETTA, *Prevenzione della dipendenza da Internet*, in *Dipendenze da Internet - Rapporto ISTISAN 22/5*, cit., p. 47: «C'è un urgente bisogno di introdurre e implementare nuovi programmi per diverse popolazioni a rischio, condurre ricerche ben progettate e pubblicare dati di efficacia. Lo sviluppo di interventi di prevenzione dovrebbe mirare principalmente ai bambini e adolescenti a rischio di dipendenza da Internet ma anche genitori, insegnanti, coetanei e altri che fanno parte del percorso formativo e dell'ambiente di bambini e adolescenti a rischio di dipendenza da

un'esposizione precoce alla pornografia e ai rischi connessi allo sviluppo psico-fisico dei minori; all'esistenza di percorsi terapeutici tesi al recupero dei soggetti porno-dipendenti; ai rischi di vittimizzazione legati al *sexting* (ad esempio, quello di subire *sextortions* se si diffonde materiale pornografico autoprodotta o se si condividono informazioni riservate¹⁵¹). L'avvio di campagne educativo-informative, sulla falsa riga di quelle adottate per contrastare il fumo e l'uso di alcool, sarebbe d'incentivo per i consociati a ponderare spontaneamente l'utilizzo della pornografia e a valutare la necessità di una limitazione per sé stessi e/o per la prole.

Assolto questo primo intervento, sarebbe opportuno discutere sulla necessità, in ambito normativo extra-penale, di adottare specifici accorgimenti, come: limitare o meno la diffusione di particolari contenuti pornografici *online* (potrebbe essere il caso della pornografia "estrema", secondo la descrizione della normativa inglese); responsabilizzare gli *Internet Service Provider* (ISP) passivi e i gestori dei siti *Web* rispetto alla pubblicazione di materiale pornografico illecito; imporre a tali soggetti di implementare le misure restrittive d'accesso, così escludendo (o per lo meno riducendo) l'utilizzo di materiale pornografico digitale da parte dei minorenni.

A tal proposito, può certo apprezzarsi, come esempio virtuoso di prevenzione primaria, l'introduzione dell'art. 7-bis nella lg. n. 70 del 25 giugno 2020, ove si prevede la realizzazione di sistemi di protezione dei minori, il cd. *parental control*, in grado di filtrare "nomi a dominio o sottodomini" collegati a contenuti inappropriati (violenza, pornografia, gioco d'azzardo, acquisti, *etc.*), e la loro pre-attivazione obbligatoria da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica¹⁵², così favorendosi l'espulsione dei minori da circuiti per essi patologici, disturbanti, nonché a rischio di vittimizzazione. Questo intervento mostra l'esigenza e, al contempo, la fattibilità di azioni sinergiche con la società civile (soprattutto con gli ISP, attivi e passivi) per l'adozione di misure preventive e una gestione del fatto criminoso che non si limiti al diritto penale.

La questione circa la necessità o meno di limitare l'utilizzo della pornografia sembrerebbe porsi, oggi, nei termini di una tutela della salute e della sicurezza pubblica o di tutela anticipata circa beni individuali (e non, quindi, meta-individuali, quali la moralità collettiva e/o il pudore pubblico). Nell'ottica di una finalità preventiva rispetto a sviluppi psicopatologici e delinquenziali, la limitazione dei contenuti sembrerebbe del tutto scevra da condizionamenti moralizzanti e censorii e non comporterebbe la

Internet».

¹⁵¹ C'è chi, considerando lo scambio di immagini erotiche via ICT quale parte integrante dello sviluppo sessuale della persona, si dice contrario a tale strategia preventiva. Si sostiene, infatti, che consigliare alle donne «di non scattare selfies erotici sarebbe come dire loro di non frequentare nessuno se non vogliono essere vittime di violenze sessuali» (nostra traduzione di A. POWELL - A. FLYNN - N. HENRY, *Sexual violence in digital society*, cit., p. 146). Per le stesse ragioni, A.M. DOBSON, *Sexting in context*, cit., p. 89, ritiene che non si dovrebbe educare all'astinenza, bensì, piuttosto, alla minimizzazione delle offese.

¹⁵² Per un'analisi dettagliata delle misure che dovrebbero essere adottate dagli ISP, si rimanda alle recenti linee-guida "finalizzate all'attuazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 in materia di "sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio", approvate con delibera dell'AGCOM il 25 gennaio 2023.

promozione di una «morale di Stato», estranea al corpo sociale e «priva di legittimazione in uno Stato democratico»¹⁵³.

A nostro avviso, il riconoscimento dell'efficacia psicopatologica e criminologica della pornografia digitale non ne giustificherebbe comunque la criminalizzazione¹⁵⁴, neppure nella forma di pornografia violenta, come, invece, avviene in altri ordinamenti (ad esempio in Germania¹⁵⁵ o nel Regno Unito, ove il Parlamento inglese, sulla base di un *report* governativo che evidenziava la pericolosità della pornografia "estrema", ne ha sancita l'illiceità penale, introducendo il reato di detenzione di immagini pornografiche estreme¹⁵⁶).

È pur vero che ad essere in pericolo sarebbero beni giuridici di rilievo¹⁵⁷ (attinenti all'integrità fisica della persona, alla sua autodeterminazione sessuale, allo sviluppo psico-fisico dei minori), non riferibili ad una specifica visione culturale o morale; tuttavia, il rango primario di tali beni non obbliga il legislatore ad adottare un sistema di prevenzione penale tanto anticipata. Parrebbe, dunque, opportuno non anticipare ulteriormente la tutela penale sino a comprendervi anche la sola fruizione di materiale pornografico violento, bestiale, altamente riprovevole, ma piuttosto – ferma l'esigenza di vietarne la diffusione – limitarsi a misure di contenimento del materiale, mediante la celere rimozione e la responsabilizzazione dei fornitori, facendo ricorso, per questi ultimi, a illeciti e sanzioni di natura extra-penale per la violazione di obblighi loro imposti.

Anche la predisposizione di programmi terapeutici per il sostegno e il recupero dei soggetti affetti da un disturbo correlato alla pornografia, che – come si diceva – potrebbero essere previsti in parallelo all'esecuzione della pena detentiva, sostitutiva o sospesa, risponderebbe ad un'esigenza di prevenzione. Se davvero il porno-dipendente dispone di una libertà di autocontrollo e di autodeterminazione minorate, la pena

¹⁵³ G. FIANDACA, *Problematica dell'osceno e tutela del buon costume*, cit., p. 81.

¹⁵⁴ Non possiamo dimenticare, a tal proposito, il monito del Beccaria: «Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che ne possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi, egli è un definire a piacere la virtù ed il vizio, che ci vengono predicati eterni ed immutabili. *A che saremmo ridotti, se ci dovesse essere vietato tutto ciò che può indurci a delitto? Bisognerebbe privare l'uomo dell'uso dei suoi sensi*». C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, §XLI (A. BURGIO, a cura di), Feltrinelli, 2016, p. 108 (corsivi nostri).

¹⁵⁵ Il codice penale tedesco (cfr. §184a "Verbreitung gewalt - oder tierpornographischer Inhalte") circoscrive la rilevanza penale della pornografia violenta o raffigurante scene sessuali con animali alle condotte di sua cessione, diffusione, pubblicazione *etc.*, escludendo – quindi – la mera detenzione.

¹⁵⁶ Il *report* governativo è stato qui citato in precedenza alla nota n. 76. La norma è prevista dal *Criminal Justice and Immigration Act* del 2008, agli artt. 63 e ss. Il testo, oltre a descrivere la condotta di detenzione di materiale pornografico estremo, contiene anche una definizione dei concetti, quali "immagine pornografica" ed "estrema". Per quanto riguarda la concreta applicazione della norma, si rimanda a E. RACKLEY - C. MCGLYNN, *Prosecuting the Possession of Extreme Pornography: A Misunderstood and Mis-used Law*, in *Criminal Law Review*, 2013, pp. 400 e ss. Oltre il possesso di materiale pornografico estremo è perseguibile anche la diffusione, mediante pubblicazione, del materiale, facendo applicazione però dell'*Obscene Publications Act* 1959.

¹⁵⁷ La considerazione del rango dei beni giuridici potrebbe, in astratto, giustificare il divieto *tout court* della pornografia. Cfr., ad esempio, M. ROMANO, *La legittimazione delle norme penali: ancora su limiti e validità della teoria del bene giuridico*, in *CRIMINALIA*, 2011, pp. 39-40, a proposito del materiale pornografico, «la cui circolazione tra adulti è oggi essenzialmente non punita, ma che potrebbe esserlo un giorno se si constatasse che il consumo di pornografia o di alcune sue forme porta ad un considerevole aumento di delitti sessuali».

avrebbe ben poca efficacia dissuasiva rispetto al pericolo di recidiva. Al contrario, il recupero del condannato mediante la volontaria sottoposizione a programmi psicologici, in quanto finalizzato a incidere sulle condizioni personali che favoriscono la tenuta dei comportamenti devianti, sarebbe più adeguato a prevenirne la reiterazione.

5. Conclusioni.

La trasformazione dell'esperienza sessuale da fisica a tecno-mediata ha determinato l'insorgere di fenomeni criminosi nuovi, non più legati al coinvolgimento invasivo della corporeità altrui, bensì incentrati sull'immagine erotica. L'analisi fenomenologica dell'*Image-based sexual abuse* evidenzia l'intersecarsi di fattori umani, sociali e tecnologici che non si riscontrano al di fuori della Rete e che mutano la tipologia criminosa, modificando il disvalore oggettivo dei fatti illeciti posti in essere, coinvolgendo più beni giuridici e/o alterandone il grado delle offese.

La tecno-mediazione delle relazioni apre, dunque, nuovi scenari nel panorama dei delitti sessuali, mettendo in crisi il sistema di norme incriminatrici vigente, al cui interno il fenomeno dell'*Image-based sexual abuse* trova difficile collocazione. Nell'illusione che l'impiego di strumenti informatici costituisca una semplice alternativa nelle modalità di condotta, si assiste, infatti, ad applicazioni estensive di reati (per esempio della violenza sessuale e della pornografia minorile) che, in base alla semplice formulazione letterale, sembrerebbero invece presupporre un contatto diretto tra vittima e reo. Lo sforzo della giurisprudenza di reinterpretare, nel solco di un loro aggiornamento in chiave tecnologica, le fattispecie esistenti forza, quindi, la legalità penale e finisce per equiparare tra loro, a danno del *fair labelling* e della frammentarietà del diritto penale, specie socio-criminologiche eterogenee.

L'orientamento giurisprudenziale si evolve, del resto, nella complicità di un legislatore troppo indifferente alla criminogenesi dei comportamenti devianti *online* e che si serve del mito della neutralità dell'Internet e delle ICT per ridurre il fenomeno criminoso a fatto personale del reo, a sue anomalie, e per astenersi, in tal modo, dall'intervento su quelle circostanze che alimentano e favoriscono la criminalità. Indagando sui fattori criminogenetici ci si accorge, infatti, che alla base dell'agire criminale si intersecano il potere seduttivo della Rete, la sua efficacia disinibente, l'impulso sessuale, in molti casi correlato a disturbi che ne ostacolano il controllo, quale – ad esempio – l'uso patologico della pornografia digitale.

Nell'indagine sulla fenomenologia dei reati sessuali cibernetici appare, allora, essenziale approfondire il rapporto tra uomo e immagine pornografica, che può venire a costituire, al contempo, materiale patologizzante e oggetto della condotta criminosa. Tale approfondimento, infatti, potrebbe evidenziare un nesso di condizionamento tra commissione di reati e impulsi derivanti da un disturbo riconducibile al tipo della psicopatologia correlata al *cybersex* e/o alla pornografia, con importanti ricadute, *a valle*, in termini di colpevolezza del reo; mentre, *a monte*, potrebbe incentivare il legislatore ad intervenire in termini di prevenzione primaria.

Si comprende, allora, che il vero fulcro della politica criminale nel contrasto all'*Image-based sexual abuse* non dovrebbe essere il ricorso allo strumento penale, che – in ogni caso – dovrebbe essere aggiornato, bensì l'intervento sulle condizioni e sui fattori che generano e alimentano la tenuta dei comportamenti devianti *online*. Perché vi sia prevenzione del fenomeno criminoso occorre impegnarsi a ripristinare il «primario sistema di controllo socio-culturale della criminalità. Incentrato sui “valori”, che sono agli antipodi dei “disvalori” criminogeni mitizzati dalla pseudocultura dominante [...]». Operazione che presuppone una profonda *inversione culturale* delle coscienze, assai improbabile finché persiste la nichilistica inappetenza per ogni sistema di valori liberatori e l'appetito per i disvalori schiavizzanti»¹⁵⁸.

Interventi politici e di promozione sociale volti a contrastare i reati di pornografia “illecita” non sono certo facili. Essi si scontrano con una “non volontà” di fare prevenzione primaria, la quale «ha il difetto di incidere sugli interessi economici di molti e su egoismi diffusi [si pensi, nel nostro caso, all'esigenza di incidere su un mercato, quale quello della pornografia *online*, capace di produrre incalcolabili ricavi] e, per questo, non produce facilmente consenso politico»¹⁵⁹.

Una società che si orienti alla prevenzione della criminalità sessualmente orientata dovrebbe fare i conti con la sponsorizzazione culturale di immagini erotiche oggettivanti, con la promozione di una concezione permissiva e consumeristica della sessualità¹⁶⁰, incentrata sull'appagamento sessuale a tutti i costi, senza affettività e senza rispetto dell'altro: affinché non accada che, in sede di condanna, venga imputato al reo di aver aderito a quello stesso modello comportamentale che la società gli propone¹⁶¹. D'altra parte, solo se si assume un atteggiamento critico nei propri confronti e si riconosce che la diffusione e la promozione di contenuti pornografici è correlata a rischi psicopatologici e (indirettamente anche) criminologici, così ammettendo un profilo di corresponsabilità sociale rispetto alla genesi criminale (data la continua sponsorizzazione di quei contenuti), sarà possibile, poi, sottoporsi ai sacrifici necessari a delimitare il fenomeno criminoso, sostenendo i costi per gli interventi di prevenzione primaria¹⁶².

¹⁵⁸ F. MANTOVANI, *Lo smembramento dei controlli sociali e i degenerativi aumenti e peggioramenti della criminalità e del diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2017, n. 3, p. 1172 (corsivo originario). Secondo l'Autore, l'alternativa a tale operazione sarebbe «l'amara rassegnazione ad un aumento e peggioramento del disordine, corruzione, disgregazione sociale, criminalità e, conseguentemente, del diritto penale, con inquinamento delle garanzie».

¹⁵⁹ L. EUSEBI, *Prevenzione e garanzie*, cit., p. 89.

¹⁶⁰ Cfr. E. LAMBIASE, *Pornografia online*, cit., p. 26.

¹⁶¹ A nostro parere, la valorizzazione dell'autonomia personale in materia sessuale – valore che rappresenta un'espressione fondamentale della dignità umana, di cui non può ammettersi alcuna interferenza né da parte dell'ordinamento, in forza di un'etica o una morale di Stato, né da parte di altri individui – è stata equivocata, spesso, in sponsorizzazione di contenuti eroticizzati. Tuttavia, un conto è liberarsi di una morale sessuale censoria, imposta dallo Stato e dalla sua legislazione, e promuovere al contempo la libertà dell'individuo nello sviluppo della propria sessualità; altro conto è legittimare un fenomeno massmediatico di sessualizzazione dei corpi, insuscettibile questo di esprimere valori di promozione sociale e personale.

¹⁶² Cfr. L. EUSEBI, *Pena e perdono*, cit., p. 1146.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**